COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

49.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCESCO CASATI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

CASATI FRANCESCO, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università (1107) . . 3

CASATI FRANCESCO, *Presidente* . . . 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15

BROCCA BENIAMINO 13, 14

D'AQUINO SAVERIO 14, 15

FERRI FRANCO 13, 14

MARAVALLE FABIO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 3, 4, 5, 10, 11, 13

POLI BORTONE ADRIANA . . 3, 4, 5, 9, 10, 13

RUSSO GIUSEPPE 13

TESINI GIANCARLO, *Relatore* 5

Votazione segreta:

CASATI FRANCESCO, *Presidente* 14

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori SAPORITO ed altri: Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2618);

FIANDROTTI: Estensione agli assistenti senza incarico, entrati nel ruolo degli associati, dei benefici di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria (43);

RUSSO FERDINANDO ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblca 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica (807);

ANDÒ ed altri: Integrazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e sperimentazione organizzativa e didattica (248);

BALESTRACCI ed altri: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per i ricercatori universitari (1370);

MENSORIO ed altri: Inquadramento nella fascia degli ordinari dei professori associati che hanno maturato nove anni di incarico di insegnamento nella stessa o in discipline affini (1531);

TESINI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sull'ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati (1542);

CASTAGNETTI: Interpretazione autentica dell'artcolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di collocamento a riposo dei professori associati (2092);

D'ACQUISTO ed altri: Norme per l'inquadramento nella fascia dei professori associati di talune categorie di professori incaricati (2556);

RUSSO GIUSEPPE ed altri: Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla docenza universitaria (2695);

FIORINO ed altri: Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari e integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (2548) . . 15

CASATI FRANCESCO, *Presidente* 16, 19, 21, 23, 24 25, 33, 34, 35, 39, 45, 46, 47

ALOI FORTUNATO 21, 34, 42, 44, 46

AZZARO GIUSEPPE 21, 30, 34, 39, 43, 45

COBELLIS GIOVANNI 32

COLUMBA MARIO . 22, 30, 35, 37, 39, 43, 45, 46

D'AQUINO SAVERIO, *Relatore* . . . 19, 22, 24, 25 33, 34, 35, 38, 43, 46

FALCUCCI FRANCA, *Ministro della pubblica istruzione* 19, 20, 22, 24, 25, 29 33, 34, 35, 38, 43, 45, 46

FERRI FRANCO 22, 36, 38, 39, 44

FIANDROTTI FILIPPO 20, 21, 23, 25 32, 34, 37, 39, 44, 46

MENSORIO CARMINE 23, 32, 34, 43

POLI BORTONE ADRIANA 19, 24, 33

RALLO GIROLAMO 31

RUSSO FERDINANDO 22, 33, 35, 42, 45

SODANO GIAMPAOLO 36

TESINI GIANCARLO 19, 22

VITI VINCENZO 46

La seduta comincia alle 9.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna, gli onorevoli Misasi Riccardo e Cabras Paolo sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Russo Ferdinando e Azzaro Giuseppe.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università (1107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università ».

Avverto che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno deliberato di esprimere parere favorevole su tutti gli emendamenti approvati in linea di principio da questa Commissione nelle sedute del 23, 29 e 30 maggio e successivamente ad esse trasmessi per il prescritto parere. Pertanto, è possibile procedere alla votazione in via definitiva di tali emendamenti e alla votazione degli articoli ai quali essi sono riferiti.

Passiamo agli identici emendamenti 1. 1. del relatore e 1. 2. dell'onorevole Ferri.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro, a nome del Governo, di essere favorevole a tali emendamenti.

ADRIANA POLI BORTONE. Dichiaro che il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà contro tali identici emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il rappresentante del Governo, l'emendamento 1. 1, presentato dal relatore, identico all'emendamento 1. 2, presentato dall'onorevole Ferri.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo articolo nel suo complesso, che, dopo la modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 1.

(*Programmazione, organizzazione del lavoro,* standards *di produttività e di esecuzione e aggiornamento del personale*).

Nel quadro dei piani di sviluppo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590 e nel rispetto dei princìpi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93, presso le singole università si provvede alla programmazione ed organizzazione del lavoro secondo i criteri di produttività ed efficienza, anche mediante la qualificazione ed il perfezionamento professionale del personale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di ore di permesso retribuite, sia per l'aggiornamento professionale mediante i corsi di cui all'articolo 92 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sia per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado o di altro titolo di istruzione secondaria superiore.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti 6. 1, presentato dal relatore, e 6. 2, presentato dall'onorevole Ferri.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Dichiaro, a nome del Governo, di essere favorevole a tali identici emendamenti.

ADRIANA POLI BORTONE. Chiedo che l'emendamento 6. 1 sia votato per parti separate, nel senso di votare prima la parte iniziale fino alle parole: « modificazioni ed integrazioni. » e successivamente la parte residua.

Dichiaro che il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore della prima parte dell'emendamento e contro la parte residua perché con essa si mira a creare una sorta di automatismo che abbiamo già negato in altre circostanze e che riteniamo non sia un elemento qualificante il disegno di legge in discussione in quanto impedisce la valorizzazione della professionalità e della qualità dei dipendenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il rappresentante del Governo, la prima parte dell'emendamento 6. 1, presentato dal relatore, fino alle parole « modificazioni ed integrazioni », identica alla prima parte dell'emendamento 6. 2, presentato dall'onorevole Ferri.

(*È approvata*).

Pongo in votazione, favorevole il rappresentante del Governo, la parte residua dell'emendamento 6. 1, presentato dal relatore, identica alla parte residua dello emendamento 6. 2 presentato dall'onorevole Ferri.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso, che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 6.

La nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile si consegue con i criteri e le modalità indicate nella legge 10 luglio 1984, n. 301 e successive modificazioni ed integrazioni.

A partire dal 1° gennaio 1985, e fino all'entrata in vigore della legge organica sulla dirigenza, al concorso speciale per esami, al corso-concorso di formazione dirigenziale, rispettivamente indicati dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 della citata legge 10 luglio 1984, n. 301, sono ammessi altresì gli impiegati inquadrati nelle qualifiche settima e superiori dell'area funzionale amministrativo-contabile che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano almeno 9 anni di effettivo servizio in dette qualifiche, ritenendosi cumulabili tra loro i servizi effettivamente prestati in ciascuna delle predette qualifiche.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11. 2, presentato dal relatore.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Dichiaro, a nome del Governo, di essere favorevole a tale emendamento.

ADRIANA POLI BORTONE. Chiedo che anche questo articolo sia votato per parti separate, nel senso di votare prima la parte iniziale fino alle parole: « mediante concorso. » e successivamente la parte residua.

Dichiaro che il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà contro la prima parte perché con essa si tende a sovvertire lo spirito originario del disegno di legge, che era nel senso di dare la prevalenza all'aspetto concorsuale e non già ai trasferimenti, e voterà a favore sulla parte residua.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il rappresentante del Governo, la prima parte dell'emendamento 11. 2, presentato dal relatore, fino alle parole: « mediante concorso. ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione, favorevole il rappresentante del Governo, la parte residua dell'emendamento 11. 2, presentato dal relatore.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso, che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 11.

(*Attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione*).

Sono di competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, i concorsi e i conseguenti inquadramenti del personale non docente dell'università con qualifica dirigenziale.

Dopo la prima applicazione della presente legge i posti vacanti di primo dirigente sono coperti mediante il trasferimento a domanda di funzionari da altre sedi universitarie di pari qualifica e funzione.

L'assegnazione della sede, nei casi di più domande, è effettuata in base ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di trasferimento di pubblici dipendenti.

Le sedi universitarie non coperte con i trasferimenti sono messe a concorso secondo quanto disposto per le rispettive qualifiche nei precedenti articoli.

Fatte salve le disposizioni transitorie relative alla prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore con funzione di direttore amministrativo si provvede di norma previo trasferimento, a domanda, di funzionari di pari qualifica e funzioni di altre sedi universitarie, che abbiano maturato tre anni di servizio nella sede di provenienza, ovvero mediante concorso.

Il Ministro può, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, adottare esclusivamente la procedura concorsuale, per motivate e straordinarie esigenze.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 12.

ADRIANA POLI BORTONE. Desidero annunciare la presentazione di un subemendamento all'emendamento 12. 2 del relatore, tendente ad aggiungere a quest'ultimo, dopo le parole: « del personale », le parole: « e svolge attività di ».

PRESIDENTE. L'onorevole Adriana Poli Bortone ha testé presentato il seguente subemendamento all'emendamento 12. 2 del relatore:

All'ultimo comma dell'emendamento 12. 2 del relatore, dopo le parole: « del personale », *aggiungere le seguenti*: « e svolge attività di ».

0. 12. 2. 1.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sul subemendamento presentato ora dalla collega Poli Bortone.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

ADRIANA POLI BORTONE. Dichiaro di astenermi sulla votazione dell'emendamento 12. 2 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in via definitiva l'emendamento 12. 2 del relatore, sul quale il Governo aveva espresso parere favorevole.

(*È approvato*).

Pongo in votazione in via definitiva lo emendamento 12. 3 del relatore, sul quale il Governo aveva espresso parere favorevole.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 12.

(*Istituzione del ruolo speciale del personale tecnico e scientifico*).

È istituito il ruolo speciale del personale tecnico e scientifico della università e degli istituti di istruzione universitaria.

I relativi posti organici indicati nella annessa tabella *A* sono assegnati a ciascuna istituzione universitaria con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previa individuazione dei singoli posti di funzione.

In prima applicazione della presente legge, e fatto salvo quanto previsto dalla legge del 29 marzo 1983, n. 93, il ruolo speciale è articolato nelle seguenti qualifiche e profili professionali:

1) prima qualifica: professionalità ed esperienza necessaria per il coordinamento ed il controllo di unità organizzativa di notevole interesse o ad elevato contenuto tecnico, comportanti decisioni rilevanti per la propria o altre unità organiche, in applicazione di tecniche specialistiche complesse nell'ambito di direttive e programmi di massima degli organi universitari;

2) seconda qualifica: alta professionalità e lunga esperienza necessaria per il coordinamento ed il controllo di unità organizaztiva di fondamentale interesse e di alta specializzazione, comportanti decisioni con rilevanza anche esterna in applicazione di tecniche specialistiche e gestionali molto complesse, nell'ambito di direttive generali impartite dagli organi universitari.

Ciascuna delle suddette qualifiche comprende i seguenti profili professionali:

A) I QUALIFICA.

1) *Area funzionale tecnico-scientifica e sociosanitaria.*

Coordinatore tecnico:

Il coordinatore tecnico svolge, nell'ambito di strutture scientifiche di notevole complessità, dichiarata dal consiglio di amministrazione dell'università con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, attività di ricerca integrando i compiti propri del funzionario tecnico con la individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessarie per il conseguimento degli obiettivi di ricerca prefissati e la elaborazione originale di linee operative di ricerca.

Può coordinare l'attività di altri funzionari tecnici e di personale appartenente a qualifiche inferiori e può avere il compito della qualificazione e dell'aggiornamento periodico di tale personale o di personale che svolge la propria attività presso strutture affini.

Può essere inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico e di assistenza sanitaria dichiarato con le modalità sopraindicate, con la assunzione della diretta responsabilità delle apparecchiature in dotazione alla struttura di appartenenza e dell'incaricato del controllo e della efficienza delle apparecchiature stesse.

Sovrintende alla corretta effettuazione delle tecniche di analisi e coordina l'effettuazione delle letture avendo la responsabilità delle valutazioni finali dei risultati.

Può avere la responsabilità anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, di servizi autorizzati dalle autorità regionali e dalla prefettura preposti ad attività didattiche e/o di ricerca che richiedono l'impiego di apparecchiature generatrici di raggi X, della detenzione e dell'uso di tali apparecchiature e di sostanze radioattive, nonché della osservanza delle norme di radioprotezione.

In musei, orti botanici o in altre strutture del patrimonio storico e scientifico universitario è preposto allo studio, anche ai fini dell'incremento, alla classificazione, alle operazioni di collocazione e di restauro dei reperti, degli oggetti, delle collezioni.

2) *Area funzionale delle strutture di elaborazione dati.*

Coordinatore di elaborazione dati:

Sulla base di direttive svolge attività altamente specializzate di ricerca, pro-

gettazione e pianificazione volte alla introduzione di nuove tecniche e motodologie, al mantenimento della produzione, all'ampliamento dell'uso delle strutture *hardware* e *software*, alla loro evoluzione. Ove necessario coordina il lavoro di altro personale.

In particolare le sue funzioni possono essere:

a) studio e sviluppo di progetti applicativi avanzati;

b) acquisizione di conoscenze relative a nuove tecniche e sistemi ed intervento nella scelta di nuovi mezzi di calcolo;

c) effettuazione di studi di fattibilità e previsione per installazioni e modifiche d'impianti;

d) produzione, gestione ed aggiornamento di *software* di base;

e) consulenza per quanto riguarda i sistemi di base e gli aspetti di disegno di sistemi al personale dei livelli inferiori;

f) definizione dei metodi e degli strumenti da utilizzare per elaborazione dati.

3) *Area funzionale delle biblioteche.*

Coordinatore di biblioteca.

Nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici:

è responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari della facoltà, interfacoltà, interistituto e interdipartimentali; ovvero è responsabile in centri interdipartimentali, interistituto, interfacoltà dell'organizzazione bibliografica e documentaria in relazione alle esigenze di aree disciplinari omogenee o altamente specializzate.

Uniforma i criteri di descrizione dei documenti e di recupero dell'informazione bibliografica o documentaria delle biblioteche afferenti.

Coordina l'aggiornamento del personale e l'orientamento dell'utente, integrando i compiti propri del funzionario di biblioteca con l'individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessarie al conseguimento degli obiettivi.

4) *Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari.*

Ai funzionari predetti competono:

le funzioni di direzione di settori di uffici tecnici di notevoli dimensioni;

l'esercizio delle funzioni vicarie dell'ingegnere capo;

la collaborazione con l'ingegnere capo nell'adempimento dei compiti istituzionali degli uffici tecnici;

l'esercizio della sorveglianza sui lavori a lui affidati;

la progettazione, la direzione dei lavori a lui affidati;

la progettazione, la direzione dei lavori delle opere di edilizia universitaria.

B) II QUALIFICA.

1) *Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria.*

Coordinatore generale tecnico:

Tecnico con la responsabilità in ordine al regolare funzionamento di impianti, laboratori, officine o di strutture di rilevante complessità dichiarata con le modalità previste al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero di centri di servizi interdipartimentali di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; svolge attività di studio e di programmazione, finalizzati all'aggiornamento delle tecniche delle procedure e degli impianti; promuove inoltre iniziative per l'aggiornamento del personale per la diffusione e l'utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nei diversi campi disciplinari.

In musei o orti botanici di rilevanti dimensioni propone agli organi competenti l'incremento della collezione, cura gli aspetti di diffusione interna ed esterna

delle pubblicazioni illustrative e propagandistiche dei materiali conservati.

Nelle aziende agrarie, su direttive impartite dagli organi responsabili ed in conformità agli indirizzi scientifici degli organi dipartimentali o di istituto o di facoltà sovraintende al funzionamento dell'azienda stessa, e nell'ambito di tale attività è responsabile delle tecniche culturali, della qualificazione e dell'aggiornamento del personale collegato agli sviluppi scientifici dell'attività e svolge attività di studio e di programmazione, finalizzati all'aggiornamento di tecniche, procedure e impianti.

2) *Area funzionale delle strutture di elaborazione dati.*

Coordinatore generale dei servizi di elaborazioni dati:

Dirige il lavoro di una struttura complessa del servizio di elaborazione dati, avvalendosi dell'attività di più coordinatori dedicati al funzionamento di settori fondamentali della struttura. Può svolgere le attività proprie del coordinatore di elaborazione dati.

2-*bis*) *Area funzionale delle biblioteche.*

Coordinatore generale.

Nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici:

è responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari dell'ateneo, o responsabile di centri di studio a livello di ateneo o di coordinamento interuniversitario nazionale o internazionale in determinati settori della biblioteconomia, quali: normalizzazione bibliografica e catalografica, attività di documentazione e di diffusione selettiva dell'informazione, strutture esistenti per l'elaborazione delle informazioni bibliografiche ed i prodotti della documentazione, valutazione costi-efficacia-benefici delle strutture e delle procedure bibliotecarie, linguistica applicata all'indicizzazione e ai tesauri, materiale non librario, problemi dell'utenza. Nei settori di propria competenza, promuove l'aggiornamento del personale e l'educazione della utenza.

Esercita attività propositiva in ordine ai piani di riqualificazione del personale.

Coordina e promuove le attività di diffusione interna ed esterna delle pubblicazioni e dei materiali librari.

Fornisce consulenze nei settori di propria competenza.

3) *Area funzionale dei servizi generali, tecnici ed ausiliari.*

Coordinatore generale dell'ufficio tecnico:

ingegnere che svolge funzione di direzione tecnica ed organizzativa dell'ufficio tecnico ed attua il coordinamento delle strutture di servizi dislocati nell'ateneo e a tali uffici afferenti. I funzionari predetti svolgono anche compiti tecnici in materia di elaborazione, di esecuzione e di controllo di piani o opere di edilizia universitaria su incarico degli organi di governo delle università.

Le attività relative ai profili professionali della I e II qualifica funzionale di cui al presente articolo si svolgono in ogni caso nel rispetto delle esigenze didattiche e scientifiche rappresentate dal personale docente ed in conformità alle direttive impartite dagli organi o uffici che utilizzano le strutture nelle quali opera il personale appartenente alle predette qualifiche.

I profili professionali della I e II qualifica funzionale previsti nel presente articolo possono essere adeguati alle reali esigenze di funzionalità delle strutture universitarie, in relazione anche alla relativa sperimentazione avviata dagli articoli 81 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento 13. 1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 13, sul quale ci è pervenuto oggi il parere favorevole della Commissione bilancio. Ricordo che il Governo aveva espresso parere favorevole.

ADRIANA POLI BORTONE. Dichiaro di astenermi sulla votazione dell'emendamento 13. 1 del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in via definitiva.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento 15. 3-*bis* del relatore, sul quale il Governo aveva espresso parere favorevole.

Lo pongo in votazione in via definitiva.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento 15. 6 del relatore, sul quale il Governo aveva espresso parere favorevole.

Lo pongo in votazione in via definitiva.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 15 che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 15.

(*Nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile*).

A integrazione di quanto previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, per un contingente di 400 unità, è istituita la nona qualifica funzionale del personale di cui all'articolo 78 della predetta legge. Ad essa sono iscritti i profili professionali di vice dirigenza in materia propria e delegabile da parte dei dirigenti.

A tale personale viene attribuito il trattamento e la progressione economica previsti per la I qualifica dal precedente articolo 13.

Con il regolamento previsto dal secondo comma di cui al precedente articolo 5 saranno definite le attribuzioni, le funzioni e le responsabilità connesse alla vice dirigenza.

Contestualmente il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, procederà alla individuazione delle strutture amministrativo-contabili alle quali saranno preposti i funzionari della nona qualifica funzionale con profilo professionale di vice-dirigente.

Alla nona qualifica, si accede mediante concorso interno per prove scritte e orali, e per valuzione di titoli di servizio, riservato al personale dell'ottava e della settima qualifica funzionale dell'area amministrativa-contabile, che abbia maturato rispettivamente quattro ed otto anni di servizio effettivo nella qualifica. Per i titoli di studio, i requisiti di ammissione, la composizione della commissione esaminatrice, le prove di esame, la ripartizione del punteggio nonché per tutte le modalità necessarie per l'espletamento del concorso si applica l'ultimo comma del precedente articolo 14.

In prima applicazione della presente legge sono inquadrati, anche in soprannumero, ai fini delle attribuzioni e dell'esercizio delle relative funzioni i dipendenti collocati nelle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche attualmente previste per detto personale.

Le qualifiche ad esaurimento innanzi dette sono soppresse.

I posti residui dopo l'inquadramento di cui al precedente comma, sono coperti mediante scrutinio per merito comparativo riservato al personale della settima e ottava qualifica funzionale dell'area amministrativo contabile il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato rispettivamente almeno sei o tre anni di anzianità nella qualifica di appartenenza.

Nel merito comparativo deve essere attribuito un punteggio aggiuntivo per l'effettivo espletamento di funzioni corrispondenti a quelle previste nei profili professionali della nona qualifica funzionale.

I contingenti sono determinati per ogni singola università con decreto del

Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali del comparto, maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento 22. 1-*bis* del relatore, sul quale il Governo aveva espresso parere favorevole.

ADRIANA POLI BORTONE. Dichiaro che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale si asterrà dalla votazione dell'emendamento e da quella dell'articolo nel suo complesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il rappresentante del Governo, l'emendamento 22. 1-*bis*, presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel suo complesso, che, dopo la modifica testé apportata risulta così formulato:

ART. 22.

(*Conferimento dei posti della prima e seconda qualifica del ruolo speciale del personale tecnico e scientifico*).

In prima applicazione della presente legge, indipendentemente dalle conclusioni della procedura relativa alla determinazione delle piante organiche di ateneo, i posti della prima e della seconda qualifica del ruolo speciale istituito dall'articolo 12 sono distribuiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione tra le università e gli istituti di istruzione superiore su motivata richiesta degli stessi.

Le università e gli istituti di istruzione universitaria faranno pervenire nel termine assegnato l'indicazione dei profili relativi ai posti per i quali richiedono il concorso.

Tali posti sono coperti mediante concorso nazionale per titoli di servizio e professionali bandito dal Ministro della pubblica istruzione per ciascuna qualifica e profilo professionale e per ciascuna sede universitaria.

Il bando conterrà inoltre le indicazioni della sede universitaria di funzione, le categorie dei titoli ammessi alla valutazione, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno delle medesime e il punteggio necessario per essere dichiarato idoneo, la composizione delle commissioni esaminatrici e le ulteriori norme eventualmente occorrenti.

Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono ammessi a partecipare ai suddetti concorsi gli appartenenti alla settima o all'ottava qualifica funzionale delle aree di cui al precedente articolo 12, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato rispettivamente almeno sei o tre anni di anzianità nella qualifica di appartenenza e svolgano funzioni tecniche corrispondenti a quelle previste nei profili professionali rispettivamente della prima o della seconda qualifica di cui al presente articolo ed erano in possesso di laurea specifica.

I candidati dovranno specificare nella domanda le sedi per le quali intendono concorrere, indicandole in numero non superiore a tre ed in stretto ordine di precedenza, nonché la relativa qualifica ed il relativo profilo professionale.

I bibliotecari del ruolo ad esaurimento, di cui agli articoli 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 478, sono inquadrati nel ruolo della prima qualifica - area funzionale delle biblioteche - nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Il relativo ruolo ad esaurimento è soppresso.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28. 2, presentato dal relatore.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro,

a nome del Governo, di essere favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il rappresentante del Governo, l'emendamento 28. 2, presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 28 nel suo complesso, che, dopo la modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 28.

(*Personale non docente della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena*).

Con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 16, è determinata la pianta organica della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, istituita con legge 11 maggio 1976, n. 359.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le competenze relative a tutti gli atti e ai provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, nonché ai bandi di concorso e alle nomine per la copertura dei posti di organico di personale non docente disponibili presso la scuola, esercitate in base alle vigenti disposizioni dal rettore dell'università di Siena, sono devolute al presidente del consiglio della scuola stessa.

Rientrano, altresì, nella competenza del presidente del consiglio della scuola gli adempimenti previsti dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1977, n. 808; si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della stessa legge.

Dopo la determinazione della relativa pianta organica, è costituita presso la scuola stessa una apposita commissione per il personale, alla quale sono demandate le competenze in precedenza esercitate dal consiglio di amministrazione e dalla commissione per il personale dell'università di Siena.

Tale commissione, nominata dal presidente del consiglio della scuola, è così composta:

a) dal presidente, che la presiede;

b) dal funzionario con qualifica dirigenziale in servizio presso la scuola, o dal funzionario con qualifica più elevata;

c) da un rappresentante del personale docente;

d) da un rappresentante del personale non docente.

I membri di cui alle lettere *c*) e *d*) sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente del personale docente e del personale non docente.

Si applicano alla scuola le disposizioni contenute nella presente legge.

Fino alla totale copertura dei posti di personale non docente previsti dalla pianta organica di cui al primo comma del presente articolo, alle esigenze di funzionamento della scuola si provvederà con personale non docente dell'Università di Siena, secondo le modalità previste dalle norme contenute nell'articolo 11 della legge 11 maggio 1976, n. 359, nonché di quelle contenute nel primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1984, n. 744.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29. 1, presentato dal relatore.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro a nome del Governo, di essere favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il rappresentante del Governo, l'emendamento 29. 1, presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 29, che, dopo la modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 29.

(*Inquadramento di personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia e del CEPAS*).

Il personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia, assunto in data precedente al 1° gennaio 1985, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data stessa, nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche professionali del personale di ruolo delle università statali mediante l'utilizzazione dei posti recati in aumento dalla presente legge. Con le stesse modalità si fa luogo all'inquadramento del personale con qualifica dirigenziale.

Il servizio prestato dal personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia, in posizione di ruolo e non di ruolo, antecedentemente alla data degli inquadramenti previsti dai precedenti commi, è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Gli inquadramenti sono disposti nella qualifica e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile il maggior trattamento economico eventualmente goduto.

Con le stesse modalità e criteri è inquadrato il personale in servizio da almeno sei anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Centro educazione professionale assistenti sociali (CEPAS) per i fini istituzionali della scuola diretta a fini speciali convenzionata con l'Università di Roma « La Sapienza » e addetto ai servizi amministrativi, di biblioteca e ausiliari.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 7 della legge 16 aprile 1973, n. 181.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione degli articoli aggiuntivi del relatore 31. 01 e 31. 02. Pongo in votazione, favorevole il rappresentante del Governo, l'articolo aggiuntivo 31. 01, presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, favorevole il rappresentante del Governo, l'articolo aggiuntivo 31. 02, presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Brocca e Viti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

L'VIII Commissione,

considerato lo stato di precarietà di alcuni nuovi atenei,

impegna il Governo

a dare, in sede di prima applicazione della presente legge un riequilibrio, nell'assegnazione dei posti, alle università di più recente istituzione.

0/1107/1/VIII

Gli onorevoli Russo, Brocca, Ferri, Fincato Grigoletto, D'Aquino e Viti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

L'VIII Commissione,

impegna il Governo

a provvedere alla copertura dei posti resisi vacanti sugli attuali organici del personale non docente delle università fino al 31 ottobre 1985 ed inoltre ad anticipare le procedure concorsuali riguardanti l'assunzione dei nuovi 7.000 posti, che saranno realizzati nel quadriennio 1986-1989, secondo quanto previsto dall'articolo 31-*bis* della presente legge.

0/1107/2/VIII

Gli onorevoli Ferri, Russo Giuseppe, D'Aquino e Pisani hanno presentato il seguente ordine del giorno:

L'VIII Commissione,

nell'approvare il disegno di legge numero 1107,

impegna il Governo

a prevedere forme di mobilità del personale non docente dell'università e degli enti pubblici di ricerca; in particolare consentendo che:

ai concorsi per le qualifiche del personale non docente dell'università possano partecipare senza limite di età i dipendenti degli enti pubblici di ricerca;

al personale non docente delle università sia riconosciuto il servizio prestato presso gli enti pubblici di ricerca secondo tabelle di equiparazione stabilite dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ai concorsi per le qualifiche tecniche e amministrative degli enti pubblici di ricerca possano partecipare senza limiti di età i dipendenti delle università;

al personale degli enti pubblici di ricerca sia riconosciuto il servizio prestato presso le università secondo tabelle di equiparazione stabilite dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro del tesoro sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

0/1107/3/VIII

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo accetta gli ordini del giorno Russo 0/1107/2/VIII e Brocca 0/1107/1/VIII; accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Ferri 0/1107/3/VIII.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dei loro rispettivi ordini del giorno.

BENIAMINO BROCCA. Non insistiamo per la votazione di questo ordine del giorno.

GIUSEPPE RUSSO. Non insistiamo per la votazione del nostro ordine del giorno.

FRANCO FERRI. Non insistiamo per la votazione del nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

ADRIANA POLI BORTONE. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale si esprime in maniera fortemente critica sul provvedimento che questa Commissione si accinge a votare. Pur avendo partecipato alla elaborazione del testo in sede di comitato ristretto con suggerimenti che in buona parte sono stati accolti, debbo dire con obiettività ed amarezza che nel momento in cui si è arrivati alla votazione definitiva il Governo e il relatore, con i loro emendamenti, hanno completamente stravolto il testo adottato in sede di comitato ristretto.

A nostro avviso quel personale dell'università che dovrebbe essere elemento portante della struttura universitaria stessa non ha avuto alcuna qualificazione dal provvedimento in questione; in maniera pesante direi che non ha avuto alcuna dignità professionale. Sappiamo bene in che modo si è arrivati alla contrattazione relativa ai vari livelli e alle qualifiche funzionali (in particolare la VII e la VIII); sappiamo bene che tramite i meccanismi automatici verrà assicurata addirittura la IX qualifica funzionale.

Non abbiamo nulla contro il personale dell'università al quale era necessario chiedere una maggiore efficienza, alla quale non si perviene a causa delle concessioni fatte che erano alla base della contrattazione sindacale. A nostro avviso sarebbero stati più dignitosi per il personale stesso criteri selettivi improntati ad una reale qualificazione; avremmo preferito, in effetti, una esaltazione delle qualità del singolo mentre non vi è stato neanche il riconoscimento del titolo di studio (fatto questo assai grave).

Con il provvedimento che ci accingiamo a votare non vi sono possibilità realistiche di accesso all'università tramite il

meccanismo concorsuale; a questo proposito non ci sembra dare alcuna garanzia l'ordine del giorno accettato dal Governo (firmato da tutti i gruppi tranne che il nostro) relativo ai 4 mila posti nuovi per il quadriennio 1986-1989. L'esperienza ci insegna, del resto, che non bisogna credere agli ordini del giorno perché non sono mai messi in pratica come non sono realizzate nei contenuti le risoluzioni discusse e votate con serietà dalle Commissioni parlamentari.

A questo punto, per dare un segnale di buona volontà verso il personale universitario, dichiariamo di astenerci sulla votazione del provvedimento che, lo ripetiamo ancora una volta, è del tutto settoriale anche se tale aspetto non è stato criminalizzato o stigmatizzato dagli altri gruppi politici.

FRANCO FERRI. Il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge n. 1107, che ha avuto un *iter* complesso e tormentato, perché rispetta gli accordi intervenuti tra sindacati e Governo.

Con rammarico dobbiamo osservare che non è stato considerato, e sarebbe stato importante, il problema della mobilità verticale del personale non docente degli istituti di ricerca, né è stato preso in considerazione il problema relativo al contenzioso sull'anzianità che continua a fare capolino nei vari provvedimenti governativi senza arrivare a soluzioni. Non si tratta comunque di elementi tali da farci mutare il nostro giudizio, che ribadiamo positivo sul provvedimento.

SAVERIO D'AQUINO. Ritengo che il tormentato e sofferto *iter* di questo disegno di legge abbia dato la misura dell'importanza e della necessità della regolamentazione di una situazione delle università che non si è ancora assestata, nonché della necessità di incrementare il numero dei dipendenti tecnici ed amministrativi per le aumentate esigenze delle università stesse.

Dichiaro, pertanto, che il gruppo liberale voterà a favore del provvedimento.

BENIAMINO BROCCA. Desidero esprimere la soddisfazione del gruppo della democrazia cristiana per la conclusione dell'*iter* di questo provvedimento, che va incontro ad esigenze obiettive delle università fornendole di uno strumento adeguato affinché possano risolvere i loro problemi organizzativi e tecnici. Come è noto tale strumento deriva da una contrattazione che risale agli inizi degli anni Ottanta; ed il disegno che ci accingiamo a votare non ha avuto un cammino facile; dunque, non è certamente perfetto, ma, in sostanza può essere giudicato positivamente.

Pertanto, il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di esso.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1107, esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta.

Disegno di legge: « Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università » (1107).

Presenti	25
Votanti	23
Astenuti	2
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Badesi Polverini, Bosi Maramotti, Brocca, Azzaro, Carelli, Casati, Ciafardini, Conte Antonio, D'Ambrosio, d'Aquino, Fagni, Ferrari Bruno, Ferri, Fincato Grigoletto, Franchi Roberto, Mensorio, Minozzi, Pisani, Portatadino, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Tesini, Viti.

Si sono astenuti:

Aloi e Poli Bortone.

PRESIDENTE. A questo punto, devo sospendere la seduta per consentire ai colleghi di partecipare ai lavori del Parlamento in seduta comune.

SAVERIO D'AQUINO. Desidero sapere se sia possibile consultare la Commissione circa l'impegno a proseguire ancora nei suoi lavori in sede legislativa, nella giornata odierna.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi della Commissione l'impegno in tale senso assunto nella seduta del 17 luglio ultimo scorso ed avverto che i lavori della Commissione potranno proseguire dopo la seduta pomeridiana dell'Assemblea al fine di concludere l'esame degli articoli delle proposte di legge n. 2618 ed abbinate.

La seduta è sospesa.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 12,10.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Saporito ed altri: Interpretazione, modificazioni, ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2618); Fiandrotti: Estensione agli assistenti senza incarico, entrati nel ruolo degli associati, dei benefici di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria (43); Russo Ferdinando ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica (807); Andò ed altri: Integrazioni dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e sperimentazione organizzativa e didattica (248); Balestracci ed altri: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disciplina delle incompatibilità e cumulo di impieghi per i ricercatori universitari (1370); Mensorio ed altri: Inquadramento nella fascia degli ordinari dei professori associati che hanno maturato nove anni di incarico di insegnamento nella stessa o in discipline affini (1531); Tesini ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sull'ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati (1542); Castagnetti: Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di collocamento a riposo dei professori associati (2092); D'Acquisto ed altri: Norme per l'inquadramento nella fascia dei professori associati di talune categorie di professori incaricati (2556); Russo Giuseppe ed altri: Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla docenza universitaria (2695); Fiorino ed altri: Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari e integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordina-

mento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (2548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Saporito ed altri: « Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica » già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 febbraio 1985; di iniziativa dei deputati Fiandrotti: « Estensione agli assistenti senza incarico, entrati nel ruolo degli associati, dei benefici di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria »; Russo Ferdinando ed altri: « Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica »; Andò ed altri: « Integrazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione e sperimentazione organizzativa e didattica »; Balestracci ed altri: « Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per i ricercatori universitari »; Mensorio ed altri: « Inquadramento nella fascia degli ordinari dei professori associati che hanno maturato nove anni di incarico di insegnamento nella stessa o in discipline affini »; Tesini ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sull'ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati »; Castagnetti: « Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di collocamento a riposo dei professori associati »; D'Acquisto ed altri: « Norme per l'inquadramento nella fascia dei professori associati di talune categorie di professori incaricati »; Russo Giuseppe ed altri: « Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla docenza universitaria »; Fiorino ed altri: « Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari e integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica ».

Come i colleghi ricorderanno, nella scorsa seduta avevamo approvato l'articolo 11.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 12.

L'articolo 91 è modificato come segue:

il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Sono consentite convenzioni tra Università italiane e Università di paesi stranieri per attività didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti nonché per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.

Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione determinerà anche i finanziamenti destinati a questi scopi da prelevarsi da apposito capitolo di bilancio.

Sono a carico dell'Università di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle Università italiane in organismi internazionali che perseguo-

no le finalità di cui al precedente quarto comma, secondo modalità da stabilire con apposito decreto presidenziale.

I consorzi interuniversitari costituiti tra le Università italiane per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle Università consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna Università interessata, con le modalità di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse Università ».

Propongo di accantonare l'esame di questo articolo per consentire al Governo di stendere un emendamento che recepisca la condizione posta dalla I Commissione. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 13.

Dopo l'articolo 91, è inserito il seguente:

« ART. 91-*bis*. – (*Partecipazione a consorzi e a società di ricerca*). — Le Università possono partecipare a consorzi o a società per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico, ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1° dicembre 1983, n. 651, e successive leggi che consentano la partecipazione agli stessi di enti di ricerca o di enti pubblici, a condizione che:

a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica;

b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico;

c) sia assicurata la partecipazione paritaria dell'Università nell'impostazione dei programmi di ricerca;

d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;

e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle Università di appartenenza.

La partecipazione dell'Università è deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori ».

Comunico che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 13, con il seguente:

ART. 13.

Dopo l'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è inserito il seguente articolo:

« ART. 91-*bis*. — (*Partecipazione a consorzi e a società di ricerca*). — Le università possono partecipare a consorzi o a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1° dicembre 1983, n. 651, a condizione che:

a) la loro partecipazione sia rappresentata prevalentemente da apporto di prestazione d'opera scientifica;

b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico;

c) sia assicurata la partecipazione paritaria dell'università nell'impostazione dei programmi di ricerca;

d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;

e) ogni eventuale emolumento sia corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che prendono parte nelle attività degli organi sociali secondo quanto disposto dall'articolo 66 e i regolamenti da esso derivati.

La partecipazione dell'università è deliberata dal Consiglio di amministrazione ed approvata dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio universitario nazionale ».

13. 2.

FIANDROTTI, FINCATO GRIGOLETTO, TESINI, CASTAGNETTI.

All'articolo 13 sostituire il punto e) *con il seguente*:

« *e*) gli emolumenti relativi all'opera prestata dai professori universitari e dai ricercatori in seno agli organi sociali vengano corrisposti alle università di appartenenza per essere utilizzati secondo le disposizioni dell'articolo 66 ».

13. 1. COLUMBA.

All'articolo 13, lettera e), *dopo la parola*: « appartenenza » *aggiungere le parole*: « che verranno destinate ai fini della ricerca ».

13. 3. IL RELATORE.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente articolo:

ART. 13-*bis*.

All'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto il seguente comma:

« Continuano a far parte del Consiglio universitario nazionale, fino alla cessazione del mandato, i professori universitari, anche se collocati in pensione (e gli studenti, anche se non più appartenenti al consiglio di amministrazione dell'Università) ».

13. 02. IL RELATORE.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente articolo:

ART. 13-*bis*.

L'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è modificato come segue:

« All'ultimo periodo della lettera *b*) del primo comma è aggiunta la seguente espressione: « in mancanza di professori di ruolo, gli insegnamenti possono essere affidati anche ad assistenti ordinari della stessa facoltà afferenti a discipline comprese nel medesimo raggruppamento concorsuale; ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente comma: « Le disposizioni del presente articolo si applicano per un numero di anni accademici corrispondenti al doppio della durata previsti per il nuovo corso di laurea dall'ordinamento didattico universitario ».

13. 03. IL GOVERNO.

Dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente articolo*:

ART. 13-*ter*.

Il comma 28 dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Al personale di cui al precedente comma è corrisposta un'indennità assistenziale pari al 40 per cento dello stipendio annuo lordo del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione e anzianità. Detta indennità, utile ai fini previdenziali e assistenziali è sostitutiva, limi-

tatamente al predetto personale, di quella prevista dall'articolo 31, primo comma, della legge 20 dicembre 1979, n. 761, che continua ad essere corrisposta al restante personale sanitario in servizio presso i Policlinici, le Cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, convenzionati con le Regioni e le Unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle Università. Le somme necessarie per la corresponsione di detta indennità assistenziale sono a carico dei fondi assegnati alle Regioni ai sensi dell'articolo 81 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e sono versate con le modalità previste dalle Convenzioni, dalle Regioni alle Università, su documentata richiesta per la corresponsione agli aventi diritto ».

13. 01. FIANDROTTI.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* L'emendamento Fiandrotti 13. 2 è formulato in maniera rischiosa perché tende a trasformare il consorzio in una società con esclusione di responsabilità di carattere economico e finanziario. In questo caso il contributo perde le finalità scientifiche e si rischia di far ricadere sull'università conseguenze di carattere economico e finanziario che non sono proprie dell'università medesima.

Quindi, sono favorevole al mantenimento del testo dell'articolo 13 ed invito i presentatori a ritirare il loro emendamento 13. 2.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore.* Innanzitutto desidero associarmi alla rappresentante del Governo nell'invitare i presentatori a ritirare l'emendamento 13. 2. Inoltre, pregherei l'onorevole Columba di ritirare il suo emendamento 13. 1, che è sostanzialmente analogo all'emendamento 13. 3 da me presentato al fine di recepire la condizione posta dalla I Commissione affari costituzionali.

Mi dichiaro contrario all'articolo aggiuntivo 13. 01, presentato dall'onorevole Fiandrotti, e favorevole all'articolo aggiuntivo 13. 03, presentato dal Governo.

Quanto all'articolo aggiuntivo 13. 02, da me presentato, del quale raccomando l'approvazione, desidero precisare che esso tende a garantire la continuità funzionale del CUN, di cui per altro fanno parte tre rappresentanti degli studenti.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Dichiaro, a nome del Governo, di essere concorde con il relatore nell'invitare l'onorevole Columba a ritirare il suo emendamento 13. 1. Dichiaro, inoltre, di essere favorevole all'articolo aggiuntivo 13. 02, presentato dal relatore, e contraria all'articolo aggiuntivo 13. 01. presentato dall'onorevole Fiandrotti.

ADRIANA POLI BORTONE. A proposito del titolo dell'articolo 91-*bis*, desidero richiamare l'attenzione dei colleghi e della rappresentante del Governo sul fatto che in esso vi è la dizione: « a concorsi e a società di ricerca », mentre nel primo comma del medesimo articolo si legge la dizione: « a concorsi o a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca ».

Non sarebbe più corretta, invece, la dizione: « a concorsi o a società di ricerca » anche nel primo comma di tale articolo, così da evitare possibili dubbi ?

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* No, perché può trattarsi di una società che istituzionalmente non sia di ricerca, anche se dotata di strutture per la ricerca.

Potremmo usare la dizione: « a concorsi ed a società con fini di ricerca ».

Comunque, onorevole Poli Bortone, la sua osservazione è giusta. Sarebbe più opportuno, a mio parere, modificare il titolo dell'articolo 91-*bis*.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento 13. 2 accolgono l'invito del relatore a ritirare l'emendamento stesso ?

GIANCARLO TESINI. Personalmente posso dichiarare la mia disponibilità al ritiro. Vorrei però ricordare che assieme ai colleghi Fiandrotti, Fincato e Castagnetti ave-

vamo inteso dare notevole rilievo alla modifica in questione. Introducendo la possibilità di partecipare a società di capitale si otteneva una innovazione di notevole rilevanza per la vita universitaria.

Ricordo, fra l'altro, che avevamo presentato l'emendamento 13. 2 per recepire istanze che erano pervenute da parte della conferenza dei rettori, i quali con il documento conclusivo dell'assemblea generale del 14 marzo 1985 sollecitavano iniziative atte a favorire l'autonomia universitaria.

Mi rendo conto che la natura e gli interessi legati alla elaborazione del testo rendono meno sensibile la Commissione ai problemi della ricerca e pur ricordando che il nostro scopo era quello di invertire la tendenza che vede una prevalente attività di ricerca fuori dell'università, sono dell'opinione che tale dibattito potrà essere rinviato ad altra sede. Desidero solo ricordare che è auspicabile arrivare ad una presenza diversa da quella attuale delle università nelle attività di ricerca più avanzate, anche se ciò comporterà la necessità di utilizzare strumenti, mezzi e procedure particolari e che non possono essere riconducibili alla forma tradizionale della semplice società di ricerca.

FILIPPO FIANDROTTI. Insisto sul mio emendamento. Il collega Tesini ha già ricordato quali erano i motivi che ci avevano indotto a presentare tale emendamento, aggiungo solo che il gruppo socialista è promotore di una proposta di legge che dovrebbe essere già a conoscenza dei colleghi, che si incentra sulla espansione e sulla piena applicazione del concetto di autonomia universitaria nonché dei criteri organizzativi stabiliti dalla stessa Costituzione. Siamo convinti che in un momento di estrema difficoltà per quanto riguarda la sistemazione dello sviluppo scientifico e tecnologico, parallelamente all'evoluzione della nostra società, sia necessario scegliere strade come quella ipotizzata.

Oggi è quanto mai necessario il confronto dell'università con i vari settori di ricerca esterni alla stessa; è quindi necessario prevedere nuove forme di associazione che abbiano fini di ricerca scientifica. Naturalmente debbono essere garantite le finalità di esercizio vero e proprio dell'attività universitaria rivolta, appunto, al progresso scientifico e tecnologico.

Per ottenere questo risultato sarà forse necessario utilizzare lo schema della « società produttiva », abbandonando la partecipazione a forme di consorzio organizzative lente e di difficile gestione.

Si tratta, cioè, di dare all'università ciò che la stessa ci richiede, lasciando ampia libertà di scelta - per evitare gli errori del passato - per quanto riguarda le forme e gli obiettivi di cui le università dovranno assumersi le responsabilità. Credo che occorra adottare questa linea. Inoltre abbiamo stabilito un elemento di maggiore controllo nell'approvazione ministeriale degli strumenti operativi da adottare. Occorre, a mio avviso, tener presente che l'università è strettamente connessa alla realtà produttiva del paese, ed è in quest'ottica che se ne deve disciplinare il funzionamento ed il personale.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Onorevole Fiandrotti, devo insistere nel chiederle di ritirare lo emendamento da lei presentato, in quanto, proprio in base alle considerazioni da lei svolte - che io condivido pienamente - esso contrasta con le finalità cui lei si è riferito. Stabilire, come appare nell'emendamento 13. 2, che per la partecipazione dell'università ad intese e convenzioni si debbono pronunciare vari organismi e ministeri, appare veramente come una limitazione all'autonomia dell'università stessa.

Le finalità che il Governo persegue sono proprio quelle di riconoscere massima autonomia all'università, il che significa in primo luogo rispetto degli scopi scientifici e di ricerca propri di quest'ultima.

Devo rilevare che la correzione del titolo « Partecipazione a consorzi e a società di ricerca » può ingenerare equivoci, in quanto così come esso è formulato lascia all'università autonomia di valutazione e di scelte. Se si corregge il titolo e si parla semplicemente di società, diventerebbe, a mio avviso, rischioso correggere la let-

tera *a*) che cambia il termine « esclusivamente » con « prevalentemente »; ciò vorrebbe dire far assumere all'università responsabilità di carattere finanziario e giuridico che non sono consone alla sua natura istituzionale. Sono del parere inoltre che l'ultimo comma del suo emendamento legherebbe le mani all'università.

Ritengo altresì che la correzione del titolo dell'articolo 13, che parla di partecipazione con finalità di ricerca a consorzi e società, consenta alle università di avere rapporti con tutti i tipi di società, fatte salve le finalità dell'elaborazione di progetti di ricerca.

Rinnovo, pertanto, il mio invito affinché l'onorevole Fiandrotti ritiri il suo emendamento sul quale, in ogni caso, confermo il mio parere contrario.

FILIPPO FIANDROTTI. Dichiaro di mantenere il mio emendamento, pur prendendo atto delle dichiarazioni del ministro, che sono convinto essere sicuro sostenitore dell'autonomia dell'università.

Desidero però ricordare che l'ultimo comma dell'emendamento 13. 2 è stato formulato a seguito dell'introduzione del concetto di prevalente prestazione d'opera scientifica, proprio per limitare eventuali « allegre » applicazioni che si facessero di questo concetto.

Riteniamo che faccia parte dell'autonomia universitaria disporre dei propri mezzi e valutare se la propria partecipazione alle citate iniziative possa far correre o meno dei rischi.

FORTUNATO ALOI. Desidero innanzitutto dichiarare che il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale avrebbe fatto proprio l'emendamento 13. 2 nel caso in cui l'onorevole Fiandrotti non l'avesse sostenuto. Questo perché, al di là delle preoccupazioni espresse dai rettori, come ha ricordato il collega Tesini, riteniamo che l'università non possa essere avulsa dalla realtà del paese e dai processi di natura economica e produttiva. Siamo del parere, signor presidente, che una università che partecipa a società di capitali possa rivestire un ruolo di stimolo nei confronti dell'attività di ricerca; ecco perché, oltre ad esservi una rilevante dimensione economica, ve ne è anche una importantissima di natura etica, sempre che non si segua la logica crociana che scinde il momento economico da quello etico.

L'università non può, secondo noi, essere assente di fronte ad una realtà economica che ha nella ricerca il suo punto centrale. Annunciamo perciò il nostro voto favorevole sull'emendamento Fiandrotti che riveste, a nostro avviso, validità anche in termini di prospettiva, in quanto individua il ruolo dell'università in rapporto alla ricerca, nel quadro dello sviluppo economico del paese.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13. 2.

Poiché l'approvazione di questo emendamento importa un pronunciamento su di esso della I Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di principio.

(*È approvato*).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Gli emendamenti 13. 1 dell'onorevole Columba e 13. 3 del relatore si intendono, pertanto, preclusi.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 13. 02.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 13. 02 del relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Trasmetterò alla I Commissione affari Costituzionali l'articolo aggiuntivo affinché esprima il prescritto parere.

Passiamo all'articolo aggiuntivo del Governo 13. 03.

GIUSEPPE AZZARO. Con l'emendamento in questione il Governo propone che in mancanza di professori di ruolo gli insegnamenti possano essere affidati anche ad

assistenti ordinari della stessa facoltà afferenti a discipline comprese nel medesimo raggruppamento concorsuale, e che tali disposizioni abbiano valenza per un numero di anni accademici corrispondenti al doppio della durata previsti per il nuovo corso di laurea dell'ordinamento didattico universitario. Ciò significa, signor Presidente, onorevoli colleghi, ripristinare gli incarichi anche per soggetti che nell'Università non hanno mai avuto una funzione di insegnamento. Tanto è vero che nel decreto presidenziale n. 382 la figura dell'assistente universitario è stata sì considerata all'interno del corpo accademico ma avente funzioni tali da poter consentire che potesse restare nell'Università qualora pur avendo partecipato a due tornate di giudizio di idoneità non avesse raggiunto l'idoneità medesima. E questo perché, in definitiva, l'assistente universitario non aveva bisogno alcuno di idoneità per continuare a svolgere le sue funzioni.

Qualora l'emendamento che ci accingiamo a votare dovesse essere approvato, l'assistente universitario che ha partecipato a due giudizi di idoneità potrebbe, pur non superandoli, sostituire un insegnante di ruolo. In pratica, mentre sarebbe consentito insegnare nelle Università a coloro che hanno registrato un doppio giudizio di idoneità negativo, ciò verrebbe invece negato ai professori incaricati che saranno costretti ad uscire dall'università. Un principio palesemente ingiusto verrebbe quindi introdotto con questo articolo aggiuntivo, ed è per tale motivo che su di esso esprimerò voto contrario.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* L'articolo aggiuntivo 13. 03 tenderebbe a soddisfare le esigenze particolari delle università di nuova istituzione, individuando a tal fine una soluzione alternativa a quella, indicata da taluni emendamenti, dell'affidamento generalizzato di supplenze agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento.

Ritenendo comunque non del tutto infondate le obiezioni dell'onorevole Azzaro mi dichiaro disposta a ritirare il predetto articolo aggiuntivo.

GIANCARLO TESINI. Mi associo alle argomentazioni del collega Azzaro perché l'articolo aggiuntivo in questione comporterebbe una grave lesione delle scelte del decreto presidenziale n. 382.

MARIO COLUMBA. Dichiaro che voterò contro quest'articolo aggiuntivo che sostanzialmente contravviene ad un principio rispettato in tutta la discussione di questo provvedimento, cioè quello per cui i docenti universitari sono tali o perché vincitori di concorso o perché hanno superato un giudizio di idoneità.

FERDINANDO RUSSO. Il campo limitato entro il quale il Governo ha presentato questo articolo aggiuntivo, mi porta ad esprimermi favorevolmente su di esso. Ricordo infatti che nella conferma degli incarichi di insegnamento si è sempre ricorsi in primo luogo agli assistenti. È questo un dato storico che ha caratterizzato l'università italiana dal 1973 ad oggi, tant'è che numerose sentenze del Consiglio di Stato hanno tolto gli incarichi ad altre categorie per attribuirle agli assistenti.

Voterò a favore di questo articolo aggiuntivo col quale verrebbe a realizzarsi una opportuna mediazione fra istanze più volte consolidatesi nella prassi e la specifica normativa di legge n. 766 del 1973.

FRANCO FERRI. Il mio gruppo voterà contro l'articolo aggiuntivo 13. 03, di cui apprezzerei il ritiro. Tale articolo aggiuntivo appare in contrasto con la posizione assunta dalla Commissione sul problema degli incaricati stabilizzati ed aprirebbe sicuramente un contenzioso.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore.* Invito il Governo a prendere atto dell'orientamento prevalente della Commissione ed a ritirare l'articolo aggiuntivo 13. 03.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Ritiro l'articolo aggiunti-

vo 13. 03 però, voglio precisare che esso non rappresenta un *vulnus* ai princìpi ispiratori del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

FILIPPO FIANDROTTI. Faccio mio l'articolo aggiuntivo 13. 03.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 13. 03.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Fiandrotti 13. 01, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

All'articolo 110, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'anticipato collocamento fuori ruolo può essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino al settantesimo ».

Gli onorevoli Poli Bortone, Rallo e Aloi hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente articolo:

ART. 14-*bis*.

All'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, dopo le parole: « già incaricati stabilizzati », aggiungere le parole: « o assistenti ordinari in ruolo da almeno un triennio ».

14. 02.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente articolo:

ART. 14-*bis*.

I docenti posti in aspettativa a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 si sottoporranno al giudizio di conferma nella fascia degli associati dopo tre anni dalla scadenza delle condizioni di incompatibilità.

14. 04.

L'onorevole Mensorio ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente articolo:

ART. 14-*bis*.

All'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, aggiungere: « Non sono soggetti al giudizio di conferma in ruolo i professori associati inquadrati ai sensi degli articoli 50, 51, 52 e 53.

14. 01.

L'onorevole Fiandrotti ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente articolo:

ART. 14-*bis*.

Per coloro che rivestono la qualifica di professore di ruolo confermato dalla seconda fascia, la nomina ad ordinario viene conseguita a tutti gli effetti all'atto dell'inquadramento nella prima fascia.

14. 03.

CARMINE MENSORIO. L'articolo aggiuntivo da me presentato riguarda i docenti universitari già in ruolo, che sono stati sottoposti a varie prove concorsuali. Volerli sottoporre ad un nuovo giudizio significa mortificarne la capacità professionale e l'attitudine all'insegnamento. È assurdo ripetere, a distanza di tre anni uno stesso giudizio da parte della medesima commissione.

L'Istituto della conferma è giustificato e utile solo per coloro che sono immessi

in ruolo per la prima volta, per verificarne l'attitudine alle funzioni e la capacità professionale.

Prevedere tale conferma per coloro che hanno già avuto il vaglio della commissione rappresenta una ingiustificata disparità di trattamento.

Per queste ragioni vorrei che i colleghi si soffermassero sull'esigenza rappresentata da questo articolo aggiuntivo.

ADRIANA POLI BORTONE. L'articolo aggiuntivo 14. 02 è in linea con alcuni emendamenti che abbiamo presentato e discusso e sui quali già conosciamo l'atteggiamento negativo del Governo. Riteniamo, comunque, giusto insistere perché non comprendiamo per quale motivo debbano rimanere esclusi dalle disposizioni dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 gli assistenti ordinari i quali, a differenza degli incaricati, hanno sostenuto un concorso con delle prove molto selettive.

Noi chiediamo quindi che le disposizioni di cui parlavo vengano estese agli assistenti ordinari, in ruolo da almeno un triennio.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli articoli aggiuntivi Poli Bortone 14. 02, Mensorio 14. 01 e Fiandrotti 14. 03.

Non sono « negativista » per principio, ma, se dobbiamo fare le cose con serietà, non comprendo perché dovremmo sancire dei meriti diversi tra professori straordinari e professori associati.

I professori straordinari, che quasi sicuramente, sono stati assistenti universitari, dopo tre anni dalla nomina vengono riconfermati con un concorso *ad hoc*; non vedo perché ci si dovrebbe scandalizzare se i professori associati vengono a trovarsi nelle stesse condizioni.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, contrari il relatore e il Governo, l'articolo aggiuntivo 14. 02, presentato dagli onorevoli Poli Bortone, Rallo ed Aloi.

(*È respinto*).

Pongo in votazione, contrari il relatore e Governo, l'articolo aggiuntivo 14. 01, presentato dall'onorevole Mensorio.

(*È respinto*).

Pongo in votazione, contrari il relatore e Governo, l'articolo aggiuntivo 14. 03, presentato dall'onorevole Fiandrotti.

(*È respinto*).

Pongo in votazione, favorevoli il relatore e la rappresentante del Governo, l'articolo aggiuntivo 14. 04, presentato dagli onorevoli Poli Bortone, Rallo ed Aloi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 15.

All'articolo 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza ».

Comunico che a tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15.

All'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 è aggiunto il seguente comma:

Gli assistenti ordinari in soprannumero che abbiano presentato domanda per so-

stenere il giudizio d'idoneità o che, comunque, non abbiano superato il medesimo giudizio, possono essere trasferiti ad altra università su domanda da presentare al Ministero della pubblica istruzione, che provvede con proprio decreto, prescindendo dal parere della facoltà di appartenenza.

La facoltà presso la quale si chiede il trasferimento ha trenta giorni dalla richiesta per motivare il suo eventuale dissenso. La non formulazione del motivato dissenso nei predetti termini si intende come parere favorevole.

15. 1-*bis*.

VITI, RUSSO FERDINANDO.

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15.

All'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli assistenti ordinari in soprannumero che abbiano presentato domanda per sostenere il giudizio d'idoneità o che, comunque, non abbiano superato il medesimo giudizio, possono essere trasferiti ad altra università su domanda da presentare al Ministero della pubblica istruzione, che provvede con proprio decreto, prescindendo dal parere della facoltà di appartenenza.

La facoltà presso la quale si chiede il trasferimento ha trenta giorni dalla richiesta per motivare il suo eventuale dissenso. La non formulazione del motivato dissenso nei predetti termini si intende come parere favorevole.

Il Ministro della pubblica istruzione tiene conto delle motivazioni del dissenso ai fini del piano di sviluppo delle università. Per altro lo stesso Ministro può, sentito il parere del CUN, non accogliere le motivazioni del dissenso e concedere il trasferimento ».

15. 2-*bis*.

FIANDROTTI.

Nell'articolo 15 aggiungere in fine il seguente comma:

All'articolo 120 aggiungere il seguente sesto comma:

« Fino al momento dell'effettivo inquadramento nell'Amministrazione interessata verrà corrisposto dall'università di appartenenza, l'emolumento in essere ».

15. 3.

FIANDROTTI.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Dichiaro di essere favorevole a tutti gli emendamenti.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Dichiaro, a nome del Governo, di essere favorevole all'emendamento Viti 15. 1-*bis* – la cui formulazione ritengo preferibile a quella dell'emendamento Fiandrotti 15. 2-*bis* – nonché all'emendamento Fiandrotti 15. 3.

FILIPPO FIANDROTTI. Dichiaro di accedere alla formulazione dell'emendamento Viti 15. 1-*bis* e di modificare in tale senso il mio emendamento 15. 2-*bis*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, favorevoli il relatore e la rappresentante del Governo, l'emendamento Viti 15. 1-*bis*, identico all'emendamento Fiandrotti 15. 2-*bis* testé riformulato dal presentatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, in linea di principio, favorevoli il relatore e la rappresentante del Governo, l'emendamento Fiandrotti 15. 3.

(*È approvato*).

Trasmetterò entrambi gli emendamenti alla I Commissione per il prescritto parere.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

In attesa del riordinamento della scuola autonoma di ostetricia nel contesto della riforma della facoltà di medicina, i direttori di scuole autonome di ostetricia di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono immessi a domanda nel ruolo dei professori ordinari ed assegnati alle Università cui spetta la vigilanza delle scuole autonome.

Avverto che a tale articolo sono riferiti, tra gli altri, gli articoli aggiuntivi Mensorio 2. 5, Azzaro 2. 7 e Poli Bortone 5. 01, precedentemente accantonati, nonché l'articolo aggiuntivo Viti 19. 02 riguardante materia analoga a quella affrontata nel complesso degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo in esame.

Comunico che a tale articolo sono pertanto riferiti i seguenti emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo.

16. 2-*bis*. COLUMBA.

Sopprimere l'articolo.

16. 3. CASTAGNETTI, FINCATO GRIGOLETTO, TESINI.

Sopprimere l'articolo.

16. 4. RALLO, POLI BORTONE, ALOI.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 16.

In attesa della riforma della facoltà di medicina e chirurgia, i professori associati con incarico di primari nella facoltà mediche e per incarico di direttore nelle scuole autonome di ostetricia vanno inquadrati a domanda nel ruolo dei professori ordinari.

16. 1. MENSORIO, VITI.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 16.

Il diploma di ostetrica si consegue unicamente nelle scuole dirette a fini speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Le attuali scuole annesse, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasformate mediante apposita modifica statutaria in scuole dirette a fini speciali.

Le scuole autonome di ostetricia, al termine del ciclo di studi di coloro che risultano iscritti al primo anno di corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse. Gli enti e i privati che hanno promosso l'istituzione della scuola autonoma possono stipulare, previo nulla osta della regione, convenzioni con l'università per l'istituzione di scuole dirette a fini speciali secondo le modalità previste dall'ordinamento universitario.

I direttori di scuole autonome di ostetricia di ruolo, in servzio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono immessi a domanda nel ruolo dei professori ordinari ed assegnati alle università cui spetta la vigilanza delle scuole autonome di cui conservano la direzione sino alla loro trasformazione.

Il personale di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole autonome soppresse, ove non venga assunto nei corrispondenti ruoli regionali, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici del personale non docente delle università, mediante utilizzazione dei posti non coperti su scala nazionale.

16. 2. GOVERNO.

All'emendamento 16. 2 del Governo, al primo comma, aggiungere dopo le parole n. 162: « Al corso di studi si accede con il diploma di scuola secondaria superiore ».

0. 16. 2. 1. COBELLIS.

All'emendamento 16. 2 del Governo il terzo comma è così sostituito:

« Le scuole autonome di ostetricia sono soppresse al termine del ciclo di studi di coloro che risultano iscritti al primo anno della scuola propedeutica.

Le USL, presso cui esiste una scuola autonoma di ostetricia, possono convenzionare con le università per la trasformazione in scuola diretta a fini speciali secondo le modalità previste dal regolamento universitario, che sarà emanato non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

0. 16. 2. 3. COBELLIS.

All'emendamento 16. 2 del Governo il quarto comma è così sostituito:

« I direttori di scuole autonome di ostetricia di ruolo e gli incaricati alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, attualmente in servizio ed inquadrati nel ruolo degli associati, sono immessi a domanda nel ruolo dei professori ordinari ed assegnati alla università cui spetta la vigilanza delle scuole autonome di cui conservano la direzione sino alla trasformazione o soppressione ».

0. 16. 2. 2. COBELLIS.

All'emendamento 16. 2 del Governo il quarto comma è così sostituito:

« Il personale di ruolo e non di ruolo sanitario e parasanitario, in caso di soppressione della scuola autonoma di ostetricia, qualora integri la pianta organica della divisione presso cui la scuola è istituita, sarà assorbito a domanda nei ruoli regionali ».

0. 16. 2. 4. COBELLIS.

Dopo la parola: « di ruolo » *aggiungere*: « e gli incaricati, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, attualmente in servizio, inquadrati nel ruolo dei professori associati, sono immessi a domanda nel ruolo dei professori ordinari ed assegnati alla università cui spetta la vigilanza delle scuole autonome ».

16. 5. COBELLIS.

All'articolo 16 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I professori direttori delle scuole ostetriche autonome non di ruolo sono immessi in ruolo a domanda, purché siano incaricati da almeno cinque anni e abbiano superato il giudizio di idoneità a professore associato ».

16. 01. COBELLIS.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente articolo:

ART. 16-*bis*.

In attesa della riforma della facoltà di medicina e chirurgia, i professori associati già incarcati stabilizzati da almeno nove anni con incarico di direttore di istituto sono inquadrati, a domanda, nel ruolo dei professori ordinari.

16. 02. MENSORIO.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente articolo:

ART. 16-*bis*.

I professori associati con almeno nove anni di incarico di insegnamento ed in possesso del giudizio di maturità a cattedra vengono inquadrati, previo concorso riservato *ad personam*, nella fascia dei professori ordinari.

16. 03. MENSORIO.

All'articolo 2 aggiungere il seguente comma:

« I professori associati che abbiano maturato almeno nove anni d'incarico di insegnamento nella stessa o in discipline affini all'atto dell'approvazione del decreto

del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono inquadrati, previo giudizio d'idoneità, nella fascia dei professori ordinari anche in deroga a quanto disposto nel primo comma dell'articolo 5 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 ».

2. 5. MENSORIO.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente articolo:

ART. 16-*bis*.

All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto il seguente comma:

« I professori incaricati stabilizzati in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, inquadrati nel ruolo dei professori associati, in possesso dei titoli di assistente ordinario, libero docente confermato, possono, a domanda, partecipare ad un concorso da bandirsi entro l'anno rimanendo in servizio, se vincitori, nella fascia degli ordinari, in soprannumero (da riassorbire nella programmazione universitaria) presso la facoltà e per le discipline del raggruppamento in cui erano stati inquadrati come professori associati ».

16. 04. AZZARO.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente articolo:

ART. 19-*bis*.

Gli aventi titolo a partecipare ai giudizi di idoneità a professore associato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e che non hanno superato il medesimo giudizio possono, per una sola volta e nel primo quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere l'inquadramento in un raggruppamento disciplinare nel ruolo dei professori associati, previo giudizio d'idoneità riservato.

A tal fine il Ministro della pubblica istruzione nomina una commissione di tre professori ordinari, appartenenti allo stesso gruppo di discipline nel quale si chiede l'inquadramento di cui uno designato dal Consiglio di facoltà cui appartiene il candidato, uno designato dal CUN ed uno dallo stesso Ministro su cinque nominativi proposti dal CUN.

Il giudizio è inteso ad accertare le idoneità scientifiche e didattiche del candidato ad assumere le funzioni di professore associato.

È considerato idoneo il candidato che abbia svolto effettiva attività scientifica e didattica nell'ambito delle strutture universitarie.

Tale giudizio favorevole può essere negato allorché venga accertata la non idoneità allo svolgimento delle funzioni inerenti al posto per il quale il candidato chiede l'inquadramento.

19. 02.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-*bis*.

All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunti i seguenti commi:

I professori associati in atto in servizio, che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si trovavano nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato ed erano in possesso delle qualifiche di assistente ordinario, libero docente, professore incaricato stabilizzato, sono a domanda ed a seguito di giudizio di idoneità nominati professori ordinari rimanendo in servizio in soprannumero (da riassorbire nella programmazione universitaria) presso la facoltà e per le discipline del raggruppamento in cui erano stati inquadrati come professori di ruolo associati.

I giudizi di idoneità vengono formulati da una Commissione nominata dal Mini-

stro della pubblica istruzione, su designazione del Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari dello stesso raggruppamento di discipline.

Il giudizio di idoneità terrà conto anche di una motivata relazione del consiglio di facoltà sulla operosità ed efficacia didattica.

Allo stesso esame di idoneità possono partecipare, a domanda, i direttori delle scuole autonome di ostetricia di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Essi saranno assegnati, in caso di esito favorevole, alle università cui spetta la vigilanza su dette scuole.

Qualora il giudizio di idoneità risulti sfavorevole il passaggio ad ordinario potrà avvenire solo con le procedure previste dal primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

All'onere relativo all'attuazione del presente articolo valutato in lire 30 milioni per l'anno 1985 e in lire 180 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante riduzioni di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1980, alla voce: Norme per lo scioglimento della scuola materna in Sicilia.

2. 7. AZZARO.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente articolo:

ART. 5-*bis*.

L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 è sostituito dal seguente:

Per i professori associati idonei si applicano le norme previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 al fine di verificare la produzione scientifica.

I professori incaricati di cui al comma 2 dell'articolo 6 e al comma 2 dell'articolo 16 della presente legge, dopo un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti ad un giudizio di conferma, anche sulla base di una relazione della facoltà sull'attività didattica e scientifica dell'interessato. Il giudizio è espresso da una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione composta, per ogni raggruppamento di disciplina, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari o straordinari ed un associato. I commissari sono designati mediante sorteggio dal CUN, tra professori del raggruppamento di disciplina o, in mancanza, di raggruppamenti affini.

In caso di giudizio sfavorevole i professori incaricati, su parere conforme del CUN, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova commissione, ove non sia concessa la proroga ovvero qualora anche il giudizio della nuova commissione sia sfavorevole i professori incaricati sono dispensati dal servizio a datare dal mese necessario a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi è divenuto definitivo.

5. 01. POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidero fare presente che il Governo aveva presentato l'emendamento 16. 2, interamente sostitutivo dell'articolo in esame, allo scopo di legare ai problemi oggetto dell'articolo medesimo la riforma delle scuole autonome di ostetricia. Tuttavia, presa visione degli emendamenti e subemendamenti presentati dall'onorevole Cobellis, ritengo che essi siano meritevoli di attenzione, ma richiedano altresì un approfondimento che non può essere compiuto in questa sede perché comporta anche valutazioni di carattere tecnico le quali investono il settore della sanità.

Pertanto, dichiaro di essere orientata a ritirare l'emendamento 16. 2, al fine di affrontare tutta la problematica con uno specifico disegno di legge.

Per quanto concerne il testo dell'articolo in esame, mi rimetto alla decisione della Commissione.

GIANCARLO TESINI. Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che la I Commissione ci ha trasmesso un parere favorevole, ma alla condizione – tra le altre – « che sia soppresso l'articolo 16 in quanto volto ad introdurre una inammissibile " ruolizzazione " *ope legis* non conseguente a pubblico concorso da espletare secondo le norme generali previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ».

Se, poi, vogliamo anche tenere presente quanto ci hanno rappresentato gli stessi direttori di scuole autonome di ostetricia a proposito dei problemi che deriverebbero dall'equiparazione di tali scuole alle scuole di clinica ostetrica, non possiamo non convenire che l'unico modo serio e sufficientemente chiaro per dirimere la questione è quello di sopprimere l'articolo 16.

MARIO COLUMBA. Ritengo saggia la decisione della rappresentante del Governo di ritirare l'emendamento 16. 2, in modo che tutta la relativa problematica possa essere affrontata in sede di esame del nuovo ordinamento della facoltà di medicina, nell'ambito del quale potranno trovare giusta collocazione le scuole autonome di ostetricia, le quali hanno natura totalmente diversa da quelle universitarie.

Ritengo che sarebbe opportuno, per un esame più approfondito della questione, sopprimere l'intero articolo 16 rinviando ogni altra decisione al momento del riordino della facoltà di medicina.

GIUSEPPE AZZARO. Sono presentatore di due articoli aggiuntivi successivi al 16, ma condivido la presa di distanza del Governo dal testo trasmessoci dal Senato. Infatti, nell'articolo 16 approvato dal Senato, è consentito ai direttori di ruolo delle scuole autonome di ostetricia di essere immessi nel ruolo ordinario. Tali scuole hanno sede, normalmente, presso ospedali o istituti di maternità sui quali è esercitata vigilanza da parte dell'università (in qualche caso tali sedi sono annesse alle cliniche ostetriche delle università). Tali scuole rilasciano un diploma dopo un corso di studi della durata di due anni e possono dar luogo a corsi pratici della durata di un mese. Non si tratta di corsi a carattere universitario quindi i concorsi a cui hanno partecipato i direttori possono essere equiparati a quelli dei primari ospedalieri, ma non a quelli dei professori universitari (fra l'altro abbiamo appreso che i direttori di cliniche universitarie non sono due ma sono tredici).

Diversa è la finalità degli articoli aggiuntivi da me presentati relativamente al personale universitario che nel corso della carriera si è sottoposto a molteplici prove selettive.

Uno di questi articoli aggiuntivi riguarda il passaggio dalla fascia dei professori associati a quella dei professori ordinari. Riguarda specificamente personale docente in possesso dei seguenti titoli: la libera docenza, la qualifica di assistente ordinario e l'idoneità per il passaggio a professore associato. So bene che il titolo della libera docenza non ha più corso, ma è pur vero che essa costituisce un titolo che non può essere cancellato per coloro i quali lo abbiano acquisito; il Parlamento non può non riconoscere la validità di tale titolo accademico, ricordo che si trattava di un titolo acquisito ai fini dell'insegnamento nelle università e che si otteneva dopo aver superato esami di grande difficoltà.

Coloro i quali aspiravano alla libera docenza presentavano dei titoli che erano valutati da una Commissione composta da cinque professori ordinari ed erano quindi ammessi a sostenere un esame relativamente ad un giudizio circa l'originalità del contributo portato; una volta ammessi a questo esame si dovevano svolgere prove didattiche che consistevano in un colloquio sulle opere presentate per verificare insieme al candidato il valore scientifico delle medesime e in una lezione di 40 minuti da sostenere davanti a cinque professori universitari. Infine i candidati erano sottoposti ad una prova scritta. Tutto questo per dire che i soggetti che intendo sostenere non sono gli assistenti

o gli incaricati che non hanno conseguito il giudizio di idoneità.

Altra prova superata dal libero docente era quella relativa al concorso per assistente universitario (di difficile entità). Con tale concorso si consentiva l'attività universitaria presso una sede che si perdeva se trascorsi dieci anni non era stato acquisito il titolo di libero docente.

Ugualmente controverso è stato il giudizio di idoneità per diventare professore associato. Ritengo pertanto che rappresenta un atto di giustizia consentire a questi docenti universitari di transitare nel ruolo dei professori ordinari, previo il giudizio di idoneità che può essere espresso dagli stessi professori ordinari di ruolo, con un peso specifico notevole all'interno dell'università.

L'altro articolo aggiuntivo da me presentato riguarda i direttori di ruolo delle scuole ostetriche perché se si vuol far passare questo personale ordinario lo si deve sottoporre alle stesse prove, previste per il medesimo. Ciò non è chiaro nel contesto dell'articolo 16. L'immissione nel ruolo dei professori ordinari è automatica, come se essi avessero superato un giudizio di idoneità, che forse si sono conquistati sul campo, ma non attraverso la valutazione di altri professori.

In questo articolo aggiuntivo vi è un comma che riguarda i direttori di scuole autonome di ostetricia, ma io – qualora questa disposizione fosse considerata troppo blanda in quanto, pur non trattandosi di un passaggio *ope legis* esso comunque avviene senza giudizio di idoneità – ho presentato un ulteriore emendamento in cui si prevede per i professori incaricati, stabilizzati e associati un concorso pubblico nazionale riservato, che si dovrebbe tenere entro l'anno.

Nel caso in cui si ritenesse insufficiente il giudizio di idoneità, propongo che la selezione sia ancora più severa e che venga affidata, come ho detto, ad un concorso pubblico nazionale riservato a questi soggetti, i quali hanno dimostrato attraverso varie prove di trovarsi nella condizione di poter insegnare con dignità in qualità di professori di ruolo di università.

Mi riservo, altresì, qualora fosse ritenuto necessario, di presentare un subemendamento concernente i direttori di scuole autonome di ostetricia.

GIROLAMO RALLO. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale ha già in precedenza espresso la sua contrarietà alla formulazione di questo articolo nel testo pervenutoci dal Senato, esprimendo altresì stupore per l'emendamento presentato dal Governo nel quale, dopo un « cappello » piuttosto lungo a proposito delle scuole di ostetricia, veniva ribadito il principio dell'*ope legis*; in sostanza, dietro semplice domanda, i direttori delle scuole di ostetricia possono essere equiparati direttamente ai professori ordinari.

Abbiamo ascoltato con compiacimento la richiesta del ministro di ritirare l'emendamento 13. 2 che giudicavamo – se mi è consentito – scandaloso.

La questione sollevata dall'onorevole Azzaro è, secondo noi, rilevante in quanto con l'articolo aggiuntivo 13. 03 il passaggio in ruolo per una determinata categoria di insegnanti avverrebbe con esame riservato sì, ma dotato di tutti i crismi della legalità; quanto è stato esposto dal collega Azzaro ci trova, sostanzialmente, consenzienti.

Dobbiamo esprimere la nostra preoccupazione circa l'eventualità che l'apertura di un simile problema possa rimettere in discussione l'articolo 16; se la Commissione fosse dell'avviso di accogliere i molteplici emendamenti soppressivi di quell'articolo, separando così questo problema dalla proposta Azzaro, voteremmo a favore dell'articolo aggiuntivo 16. 04 proposto dall'onorevole Azzaro. Se però con questo si venisse a rimettere in discussione il tutto, preferiremmo la soppressione *tout court*, senza discussione di sorta, per evitare che – dopo le dichiarazioni fatte dal ministro – possa riproporsi in modo indiretto quella che noi riteniamo una proposta scandalosa.

GIOVANNI COBELLIS. L'articolo 16 richiama l'attenzione sul problema delle scuole di ostetricia, che vivono da anni in una situazione del tutto precaria; il ministro che, come sempre, sente i problemi, conosce bene tale situazione ed ha presentato un emendamento per cercare di dare alla questione un'impostazione diversa.

Questo emendamento del Governo dovrebbe però, secondo me, essere completato e corretto in qualche punto. Inoltre sono dell'avviso che l'articolo 16 debba essere soppresso; qualora ciò non avvenisse, è d'uopo una precisazione a proposito del personale di ruolo delle scuole di ostetricia che viene immesso nel ruolo di professore ordinario della facoltà di medicina.

A mio avviso, non è corretto regolarsi in questo modo, perché esiste del personale delle scuole di ostetricia che si trova un gradino più avanti di quello preso in considerazione nell'articolo 16. È vero che si tratta di soggetti che hanno superato un concorso, però non si trovano nel ruolo universitario; ci sono invece dei professori incaricati da otto anni nelle scuole di ostetricia che non hanno avuto la possibilità di fare concorsi, perché il Ministero li ha bloccati. Si tratta di professori associati che non sono stati considerati e dei quali non si conosce la sorte, dal momento che si intende sopprimere le scuole di ostetricia.

FILIPPO FIANDROTTI. Non intendo ripetere in questa sede quanto ho già dichiarato a proposito dell'articolo 16 di questo provvedimento. Desidero soltanto aggiungere che l'emendamento del Governo mi sembra assai ampio e articolato e merita l'attenzione della Commissione.

Rispetto ad alcune considerazioni che sono state qui fatte, vorrei ricordare che il Senato, ivi compresa la Commissione affari costituzionali, ha approvato – credo all'unanimità – l'articolo in questione e le espressioni un po' forti e folcloristiche usate in questa sede appaiono perciò fuori luogo, non fosse altro che per la tuttora vigente parità dei due rami del Parlamento.

Per quanto concerne le considerazioni dell'onorevole Azzaro, le ritengo ragionevoli e congrue. Dichiaro quindi di condividere l'articolo aggiuntivo Azzaro 16. 04.

CARMINE MENSORIO. Cercherò di illustrare brevemente gli emendamenti di cui sono firmatario.

Per quanto riguarda il primo emendamento, non ritengo opportuno soffermarmi in modo particolare perché credo che rispetti la posizione assunta dal ministro con la sua proposta sostitutiva dell'articolo 16, articolo sul quale si sono registrati momenti di forte discrasia.

Con l'articolo aggiuntivo 2. 5 l'intendimento è quello di inquadrare nella fascia dei professori ordinari, e previo giudizio di idoneità, anche i professori associati che abbiano maturato almeno nove anni d'incarico di insegnamento nella stessa o in discipline affini all'atto dell'approvazione del decreto presidenziale n. 382. Esso si riferisce quindi a docenti che hanno già superato una serie di esami e di concorsi e che meritano quindi di vedere salvaguardata la loro posizione.

Riferendomi invece agli articoli aggiuntivi presentati dal collega Azzaro, desidero far presente che essi si riferiscono alla situazione dei novennalisti per i quali è stata riservata una quota del 20 per cento dei posti messi a concorso per professori ordinari ma che rischiano comunque di restare in gran parte esclusi a causa della lentezza e sporadicità dei concorsi stessi.

Credo che tener conto dei titoli maturati significhi scendere nel reale e contribuire alla eliminazione del fenomeno del precariato.

Indubbiamente, è un punto importante quello toccato dagli articoli aggiuntivi dell'onorevole Azzaro, un punto che non può essere eluso e che può accomunare chi è realmente consapevole dell'opportunità di una risposta concreta che tenga conto dei titoli maturati e che consenta concorsi *ad personam*. Poiché questo è

un problema nevralgico della docenza universitaria, è evidente che richiede, da parte del Parlamento, una risposta comune.

FERDINANDO RUSSO. Ho apprezzato lo sforzo compiuto dal Governo nel cercare di dare una soluzione organica al problema dei direttori delle scuole di ostetricia. Credo, quindi, che faremmo bene a rispettare questa volontà dell'esecutivo, una volontà tesa a risolvere in tempi brevi il problema, tenendo presenti sia il dibattito che c'è stato al Senato, sia le integrazioni proposte alla nostra attenzione.

Per quanto riguarda le ampie e motivate argomentazioni con cui il deputato Azzaro ha sostenuto la sua proposta, credo che esse prospettino una soluzione adeguata a risolvere un'annosa vicenda che ci ha portati non solo a prevedere tante proposte di legge, ma anche a dibattiti estenuanti in questo ed in altri momenti. La linea proposta evita peraltro passaggi di ruolo *ope legis* stabilendo, per la categoria in questione, un concorso che abbia tutte le caratteristiche richieste e che sia altresì finalizzato a chi è in possesso di quei requisiti obiettivi e seri cui l'onorevole Azzaro si è riferito.

ADRIANA POLI BORTONE. Faccio presente, anche a nome degli altri firmatari, di voler riformulare il mio articolo aggiuntivo 5. 01 nel senso di mantenere esclusivamente il primo comma, cioè fino alle parole « produzione scientifica ».

Facendo riferimento all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382: « Promozione e verifica della produzione scientifica del professore ordinario », il primo comma stabilisce che « Il professore universitario che abbia conseguito la nomina a ordinario è tenuto a presentare ogni 3 anni, al consiglio della facoltà a cui appartiene, una relazione sul lavoro svolto nel corso del triennio stesso corredato della relativa documentazione ».

Noi chiediamo, per motivi di equità, che la facoltà concessa al professore ordinario sia estesa anche ai professori associati, altrimenti porremmo le due fasce su piani differenti.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Sono su due piani differenti!

FERDINANDO RUSSO. Desidero illustrare l'articolo aggiuntivo 19. 02, di cui sono cofirmatario.

Con questo articolo aggiuntivo noi chiediamo che gli aventi titolo a partecipare ai giudizi di idoneità a professore associato, che non hanno superato il medesimo giudizio, possano, per una sola volta e nel primo quinquennio dall'entrata in vigore della legge, chiedere l'inquadramento in un raggruppamento disciplinare nel ruolo dei professori associati, previo giudizio d'idoneità riservato.

Costoro hanno attualmente solo la possibilità di partecipare a concorsi liberi, trovandosi, tra l'altro, nella sgradevole condizione psicologica di essere esaminati dai loro *ex* allievi.

Per questo noi proponiamo che per tali concorsi, venga nominata una commissione composta da tre professori ordinari, appartenenti allo stesso gruppo di discipline nel quale si chiede l'inquadramento, di cui uno designato dal consiglio di facoltà cui appartiene il candidato, uno designato dal CUN ed uno dal ministro della pubblica istruzione tra cinque nominativi proposti dal CUN.

Chiediamo, quindi, non un concorso speciale, ma delle differenti modalità concorsuali.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ritiro l'emendamento 16. 2.

PRESIDENTE. Avverto che a seguito del ritiro dell'emendamento del Governo 16. 2, decadono i subemendamenti dell'onorevole Cobellis ad esso riferiti.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 19. 02 devo dire che sono certamente apprezzabili le argomentazioni portate, comunque, il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 ha già esplorato tutte le possibilità in tal senso. Quindi, ritengo che tale problema - che verrà affrontato al più pre-

sto al Senato - non possa essere trattato nell'ambito di questa discussione.

Esprimo parere contrario anche in riferimento al « concorso riservato ».

Dichiaro di essere contrario agli articoli aggiuntivi 16. 01, 16. 02, 16. 03 e 16 04. In particolare, invito l'onorevole Azzaro a ritirare quest'ultimo articolo aggiuntivo, perché non vorrei che un voto negativo su di esso da parte di questa Commissione precludesse agli interessati eventuali possibilità per il futuro.

Mi dichiaro contrario anche agli emendamenti 16. 1 e 2. 7, nonché all'articolo aggiuntivo 5. 01.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* A nome del Governo, mi associo ai pareri espressi dal relatore sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi all'articolo 16.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Columba 16. 2-*bis* soppressivo dell'articolo 16, identico agli emendamenti Castagnetti 16. 3 e Rallo 16. 4, sui quali il relatore e il Governo si sono rimessi alla decisione della Commissione.

(*È approvato*).

Si intendono, pertanto, preclusi gli altri emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 16, nonché gli articoli aggiuntivi 16. 01 e 16. 02.

Pongo in votazione, contrari il relatore e il rappresentante del Governo, l'articolo aggiuntivo Mensorio 16. 03.

(*È respinto*).

Pongo in votazione, contrari il relatore e il rappresentante del Governo, l'emendamento Mensorio 2. 5.

(*È respinto*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 16. 04.

GIUSEPPE AZZARO. Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 16. 04, da me presentato sono rammaricato di non poter accogliere l'invito a ritirarlo, rivoltomi dal relatore e dalla rappresentante del Governo.

L'articolo aggiuntivo 16. 04, infatti, senza ledere i princìpi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, mira al riconoscimento dei meriti e la qualificazione di una categoria - quella dei professori incaricati stabilizzati inquadrati nel ruolo dei professori associati - che oggi appare davvero mortificata.

Pertanto, dichiaro di insistere sul mio articolo aggiuntivo 16. 04, a favore del quale voterò.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore.* Mi dichiaro contrario a tale articolo aggiuntivo.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione.* Dichiaro, a nome del Governo, di essere contraria all'articolo aggiuntivo Azzaro 16. 04.

GIUSEPPE AZZARO. Dichiaro di votare a favore del mio articolo aggiuntivo 16. 04 che non stravolge i principi di fondo contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Tale decreto, infatti, aveva dimenticato i soggetti sostenuti con il mio articolo aggiuntivo; si tratta di una categoria che il Ministero ha ritenuto di dover escludere dalla valutazione dei titoli prevedendone la partecipazione a nuovi concorsi.

A mio avviso si tratta di una categoria che ha pienamente diritto di essere sostenuta prevedendo almeno la riserva dei posti; sarebbe questa una misura valida a riportare giustizia in una situazione che è oggi mortificata.

FORTUNATO ALOI. Ribadiamo il nostro favore nei confronti dell'articolo aggiuntivo Azzaro 16. 04 perché riteniamo giusto consentire la partecipazione a concorsi con posti riservati per coloro i quali avevano titoli acquisiti tramite prove di natura selettiva.

CARMINE MENSORIO. Dichiaro di votare a favore all'articolo aggiuntivo Azzaro 16. 04 che ritengo qualificante per l'intera proposta di legge.

FILIPPO FIANDROTTI. Dichiaro di votare a favore dell'articolo aggiuntivo Az-

zaro 16. 04. che rappresenta una soluzione equilibrata soprattutto rispetto a forzature che sono state sin qui prefigurate.

Bisognerebbe ripetere discorsi già fatti sul sistema di « esercizio del diritto » all'interno delle università. Mi astengo dal farlo ma dico che dove si può tenere conto delle condizioni di fatto all'interno delle università lo si deve fare senza tante arroganze.

MARIO COLUMBA. Dichiaro di votare contro l'articolo aggiuntivo Azzaro 16. 04. Ritengo infatti che esistano le condizioni per passare dal ruolo di professore associato a quello di ordinario attraverso regolari concorsi universitari.

Voglio ricordare che la categoria dei novennalisti ha già facilitazioni come quelle della riserva dei posti nella misura del 20 per cento sul totale dei posti messi a disposizione. Col disposto dell'articolo 2 si è apportata una sostanziale modifica al provvedimento in discussione rafforzando l'efficacia della riserva dei posti. Mi sembra che ciò serva a cancellare le preoccupazioni di cui parlava poco fa il collega Mensorio.

FERDINANDO RUSSO. Voterò a favore dell'articolo aggiuntivo Azzaro 16. 04, che realizza una azione di giustizia nei confronti di una categoria di professori universitari. Basti pensare agli aggregati di famosa memoria passati *ope legis*, per rendersi conto che nei confronti del personale docente sostenuto con questo articolo aggiuntivo non vi è mai stato sostegno politico.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Rispetto le opinioni personali dei deputati, però sento il dovere di dire che il voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Azzaro 16. 04 ha valore di voto politico contro il Governo. Si tratta di un problema che è stato a lungo dibattuto prima, durante e dopo l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Inoltre desidero osservare che con l'articolo aggiuntivo in questione si intaccano i principi fondamentali relativi alla assegnazione delle cattedre nonché alle procedure concorsuali; da una parte si parla di concorso, ma dall'altra si afferma che « il vincitore del concorso acquisisce il diritto di restare al proprio posto ». Questa mi pare una menomazione di un principio fondamentale relativo a procedure concorsuali.

Ripeto, pur con tutto il rispetto per le opinioni personali, il Governo considera questa votazione politicamente qualificata.

PRESIDENTE. L'onorevole Azzaro ha presentato il seguente emendamento:

All'emendamento 16. 04, dopo le parole: « libero docente confermato » *aggiungere le parole*: « e i direttori di scuole autonome di ostetricia di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ».

0. 16. 04. 1.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è contrario.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Anche il relatore è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Azzaro 0. 16. 04. 1 non accettato né dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Azzaro 16. 04 non accettato né dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Viti 19. 02 non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Azzaro 2. 7 non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Poli Bortone 5. 01 non accettato né dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

I bilanci delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari gestiti direttamente, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, una volta approvati dal consiglio di amministrazione vengono autonomamente gestiti da apposite delegazioni dello stesso consiglio, composte ciascuna dal rettore o da un suo delegato, da un funzionario dell'Amministrazione universitaria di grado non inferiore a quello di primo dirigente, dal preside, rispettivamente, delle facoltà di agraria e di medicina e da quattro membri scelti dal consiglio di amministrazione, uno nel proprio seno e tre fra i professori universitari appartenenti rispettivamente alla facoltà di agraria e di medicina, scelti fra una rosa di sei nominativi indicati dai rispettivi consigli di facoltà.

La delegazione esercita i poteri di competenza del consiglio di amministrazione, in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci, ivi compresa la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme del decreto presidenziale citato al primo comma saranno adeguate per dare specifica attuazione a quanto stabilito nel presente articolo.

Comunico che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

17. 1. COLUMBA.

Sopprimere l'articolo.

17. 2. FERRI.

Sostituire, al primo comma, le parole « dal preside » *fino a* « consigli di facoltà » *con* « e da sei membri del Consiglio stesso o esperti scelti dal Consiglio di amministrazione ».

Al secondo comma, aggiungere, in fine: « che sarà dalla delegazione approvato formalmente prima della sua presentazione al Consiglio di amministrazione ».

Al terzo comma, aggiungere in fine: « Le università con policlinici universitari sono tenute a stipulare convenzioni dirette con le regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della valenza di convenzione di tipo di cui all'articolo 39 della legge n. 833 del 1978 ».

17. 3. FIANDROTTI, SODANO, FINCATO GRIGOLETTO.

Aggiungere in calce al comma 2, dopo le parole: « conto consuntivo » *le parole:* « fermo restando il potere decisionale attribuito al consiglio di amministrazione dell'università ».

17. 4. IL RELATORE.

GIAMPAOLO SODANO. La ragione per la quale abbiamo presentato l'emendamento 17. 3 sta nel fatto che ci sembra opportuno che i membri della delegazione del consiglio d'amministrazione incaricati della gestione dei bilanci delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari siano scelti all'interno dello stesso consiglio; nulla vieta peraltro che fra di essi vi siano rappresentanti della facoltà di medicina. Sottolineo inoltre l'esigenza che siano contemplati anche dei rappresentanti degli enti locali che siedono nel consiglio d'amministrazione.

Per quanto riguarda il secondo aspetto del nostro andamento relativo all'approvazione del bilancio, intendiamo responsabilizzare la delegazione circa la gestione del bilancio stesso.

FRANCO FERRI. Con il mio emendamento 17. 2 ho chiesto la soppressione dell'articolo 17, in quanto quella norma trasferisce gran parte delle responsabilità di gestione dei contributi universitari dal consiglio d'amministrazione ad un organo che è espressione prevalente della facoltà di medicina, non solo consolidando il modello di gestione diretta dell'attività assistenziale, ma trasformando i meccanismi della direzione con il passaggio della ge-

stione diretta dei policlinici da parte dell'università nella sua interezza, alla gestione di questi da parte della sola facoltà di medicina.

Con questo si accentua il carattere sostanzialmente privatistico dell'attività assistenziale dei policlinici a gestione diretta, a danno delle attività istituzionali, didattiche e di ricerca, con una decisiva fuoriuscita dell'attività della facoltà di medicina dalla programmazione universitaria e dei policlinici da quella sanitaria regionale.

Questa norma anticipa, stralciandole, alcune materie relative al rapporto fra attività assistenziale ed università, che troverebbero la loro collocazione naturale all'interno di uno strumento legislativo di riordino della facoltà di medicina, o di modifica dell'assetto complessivo del governo dell'università.

Faccio notare che dalla delegazione di cui si parla nell'articolo 17 è escluso il direttore amministrativo dell'università, che è membro del consiglio d'amministrazione. Il preside della facoltà non è membro del consiglio d'amministrazione, la sua presenza è incompatibile con il ruolo che gli compete di presidente di consiglio di facoltà, con competenze gestionali così ampie da includere anche la predisposizione del bilancio previsionale e di quello consuntivo. Infatti, atteggiandosi progressivamente il consiglio di facoltà ad organo di consulenza tecnica dell'intera istituzione universitaria, l'assunzione di responsabilità gestionali così ampie porrebbe il preside in una posizione di difficile equilibrio, che non potrebbe non riflettersi negativamente sia sull'una sia sull'altra funzione.

Non vedo perché si voglia decentrare la gestione finanziaria, che dovrebbe rimanere centralizzata proprio in considerazione degli innegabili riflessi reciproci esistenti fra gestione del bilancio assistenziale e gestione propria dell'università.

Non capisco poi l'esclusione del direttore sanitario, che è per antonomasia la persona che nell'organo di direzione e di vigilanza tecnica ha la maggiore conoscenza dell'andamento economico-finanziario della gestione ordinaria dei policlinici a gestione diretta.

Per queste ragioni invito la Commissione a votare la soppressione dell'articolo 17, conformemente a quanto proposto nel nostro emendamento 17. 2.

MARIO COLUMBA. Confermo quanto ho avuto modo di esporre durante la discussione informale, accogliendo pienamente quello che è stato testé espresso dall'onorevole Ferri. Desidero mettere l'accento sull'univocità della funzione del consiglio di amministrazione dell'università, che deve provvedere ad una equilibrata crescita, sviluppo e distribuzione delle risorse, non solo economiche, ma anche culturali, scientifiche e di partecipazione ai problemi dell'università nella sua interezza. Tale carattere assumerà particolare rilievo al momento della nascita all'interno dell'università dei dipartimenti, strutture non vincolate alla classica figura della facoltà, che comprendono competenze che attraversano l'università nel suo insieme.

Il giorno in cui le facoltà di medicina decideranno di avvicinarsi a questo nuovo tipo di strutture universitarie, sarà evidente la loro convenienza ad includere nell'organizzazione dei dipartimenti membri di diversa provenienza.

In conclusione, l'univocità della gestione dell'università deve essere salvaguardata, al fine di far funzionare i nuovi organismi che si vogliono creare; non possiamo fermarci di fronte alle difficoltà che le facoltà di medicina hanno nell'individuare una persona che si occupi a tempo pieno della gestione dell'università stessa.

FILIPPO FIANDROTTI. Considerato il contenuto dell'articolo, vorrei rendere noto che, avendo ad esso presentato un emendamento piuttosto complesso, determinerò il mio comportamento sulla base dell'accettazione o meno del medesimo da parte del relatore e del Governo.

In particolare, la prima parte dell'emendamento 17. 3 prevede una diversa strutturazione del Consiglio chiamato a gestire i bilanci delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari gestiti direttamente. L'entità degli enti in questione è tale da coinvolgere quasi tutta

l'attività dei consigli di amministrazione, col conseguente rischio di soffocarla. È giusto quindi che ci sia una delega di poteri purché non venga snaturata la natura dell'organo chiamato a decidere. Necessita quindi una continuità tra il consiglio di amministrazione e l'organo messo in essere, così che non vi sia una deformazione del concetto ispiratore.

È vero che al secondo comma dell'articolo 17 il relatore ha presentato un emendamento tendente a chiarire la validità ultima del potere decisionale attribuito al consiglio di amministrazione dell'università, ma ciò può essere in contraddizione con il principio del trasferimento dei poteri o può comunque significare che non si tiene conto del fatto che quando un certo tipo di poteri sono esercitati su una materia così complessa, il consiglio stesso verrebbe a trovarsi nella pratica impossibilità di determinare comportamenti contrari.

FRANCO FERRI. Ai due policlinici universitari afferiscono circa 6 mila dei 10 mila addetti complessivi dell'università di Napoli ed il loro bilancio è di 240 miliardi circa sui 300 miliardi di tutta l'università.

Credo che questi dati numerici siano sufficienti a rilevare i pericoli che deriverebbero dall'approvazione dell'articolo in questione.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Sul merito dell'articolo ho già avuto modo di esprimermi in sede di relazione; al momento, quindi, desidero solo ribadire che le preoccupazioni espresse dall'onorevole Ferri e da altri a me non paiono assolutamente valide poiché il consiglio di amministrazione resta l'unico organo responsabile della complessiva amministrazione dell'università, ivi compresi i policlinici. L'articolo 17 si limita, in pratica, a delegare alcune funzioni gestionali ad una parte del consiglio stesso.

Per quanto riguarda il mio emendamentoto, con esso ho inteso aderire ad una raccomandazione della Commissione affari costituzionali, raccomandazione tendente, appunto, a ribadire il potere decisionale attribuito al consiglio di amministrazione dell'università.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 17, esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Columba 17. 1 e Ferri 17. 2. Parere contrario, altresì, alla prima parte dell'emendamento Fiandrotti 17. 3 e favorevole alle restanti due parti del medesimo emendamento.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ritengo che siano state espresse preoccupazioni eccessive in merito a questo articolo 17, dal momento che non viene in alcun modo intaccata una gestione unitaria e complessiva delle risorse e dei criteri in base ai quali le risorse stesse vengono utilizzate dal consiglio di amministrazione. In realtà, siamo di fronte ad una delega di tali attività gestionali che vengono per altro affidate ad una sorta di gruppo di lavoro interno al consiglio stesso. Una garanzia a detta delega è rappresentata dall'emendamento Fiandrotti che, al secondo comma, prevede, appunto, che le deliberazioni della delegazione debbano essere formalmente approvate prima della presentazione al consiglio di amministrazione. C'è quindi una procedura rafforzativa di questa collegialità nell'esercizio della delega gestionale che viene affidata a questo tipo di organismi. E per quanto riguarda la loro composizione, onorevole Fiandrotti, proprio perché condivido le sue preoccupazioni, devo dirle che se fossero scelti esperti totalmente estranei al consiglio di amministrazione o di facoltà, rischieremmo di creare un organo parallelo e quindi di incrinare quel principio di coerenza interna che, viceversa, ispira il testo dell'articolo 17.

Anche il timore di attribuire alla figura del preside compiti diversi da quelli previsti non la ritengo fondata, dal momento che egli è incorporato in una dimensione collegiale della quale fa parte in ragione della rappresentanza complessiva della facoltà.

L'intendimento è quindi quello di riaffermare la responsabilità del consiglio di

amministrazione anche se, a fini pratici e generali, nell'ambito di questa responsabilità unica ed unitaria si costituisce un gruppo di lavoro di cui fanno parte taluni membri del consiglio d'amministrazione e rappresentanti delle facoltà scelti dal consiglio stesso.

Accetto la terza parte dell'emendamento Fiandrotti 17. 3 con la modificazione tecnica proposta e, comunque, onorevole Fiandrotti, la prego di considerare le mie osservazioni che ritengo siano obiettive.

MARIO COLUMBA. La mia esperienza di amministratore di una università, con annesso policlinico universitario, mi consente di informare la Commissione circa i meccanismi di contabilità in uso nelle università: la gestione si basa su una convenzione stipulata fra l'università e la regione; tale convenzione è fondata su una precisa indicazione delle spese correnti. Di solito le regioni si rifiutano di assegnare, in sede di bilancio preventivo, le spese in conto capitale che, quindi, vengono gestite dal consiglio di amministrazione man mano che le regioni erogano i contributi. Tutto questo risulterà nel bilancio consuntivo che il consiglio di amministrazione dell'università non potrà far altro che ratificare, a meno che non dovesse riscontrare elementi di illegalità.

Oltre a questo il consiglio di amministrazione gestisce anche tutto quanto attiene al personale.

L'unitarietà della gestione è richiesta anche dalla necessità di garantire omogeneità di criteri nell'amministrazione del personale e si può attuare mediante un potenziamento dei supporti tecnici del consiglio di amministrazione.

FRANCO FERRI. A favore dell'articolo 17 abbiamo ascoltato un solo argomento: lo snellimento delle procedure. Non comprendo perché, per snellire le procedure, si debbano stravolgere le regole contabili delle università. Inoltre, si interferisce pesantemente sull'organizzazione del servizio sanitario nazionale.

GIUSEPPE AZZARO. Contrariamente a quanto sostenuto dall'onorevole Columba, la responsabilità dell'approvazione dei bilanci è del consiglio di amministrazione.

Voterò quindi contro gli emendamenti Columba 17. 1 e Ferri 17. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Columba 17. 1, identico all'emendamento Ferri 17. 2, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Passiamo all'emendamento 17. 3 sul quale è stata chiesta la votazione per parti separate.

FILIPPO FIANDROTTI. Raccomando la approvazione dell'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Fiandrotti ed altri 17. 3, contrari relatore e Governo.

(*È respinta*).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento 17. 3, accettata dal relatore e dal Governo.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la terza parte dell'emendamento 17. 3, con le modifiche testé apportate, accettata dal relatore e dal Governo.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 17. 4, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti,

porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 18.

I limiti di spesa previsti nella gestione finanziaria ed amministrativa delle Università e dei dipartimenti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dallo schema-tipo di regolamento di amministrazione e contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, sono adeguabili con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

Nell'ambito dei contingenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai concorsi a professore associato e a ricercatore il Ministro della pubblica istruzione può assegnare, su motivata richiesta o previo nulla osta delle facoltà interessate, un numero di posti aggiuntivi non superiore al 5 per cento di quelli messi a concorso per ciascun tipo di facoltà, e comunque non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facoltà, da riservare a cittadini italiani che svolgano attività di ricerca, presso Università o qualificati centri di ricerca stranieri, da almeno tre anni.

La qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca stranieri e la corrispondenza della posizione sono accertate con le stesse modalità di cui al dodicesimo comma dell'articolo 103 del predetto decreto presidenziale.

I posti riservati, di cui al precedente primo comma, sono conferiti con le normali procedure concorsuali.

In corrispondenza dei vincitori dei posti riservati il Ministro della pubblica istruzione assegna i posti medesimi all'organico delle facoltà interessate.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo.

19. 1. MENSORIO.

Alla fine del primo comma aggiungere le parole: « I posti non coperti, entro l'anno accademico durante il quale si è concluso il concorso, vengono recuperati per essere utilizzati in base al piano di sviluppo di cui al precedente articolo 2 ».

19. 2. COLUMBA.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente articolo:

ART. 19-*bis*.

Il regime d'impiego a tempo pieno o a tempo definito dei professori ordinari, definito dalle norme di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 è esteso agli assistenti ordinari.

La misura del trattamento economico degli assistenti ordinari che optano per il regime d'impegno a tempo pieno è maggiorata del 40 per cento.

Per gli assistenti ordinari che optino per il regime di impiego a tempo pieno la progressione economica, dopo il conseguimento della classe finale di stipendio, si sviluppa in conformità a quanto previsto per i professori di ruolo dell'articolo 8 della legge 17 aprile 1984, n. 79. Ai dipendenti medesimi, inoltre, è esteso l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 nella misura di due terzi di quello dei professori della prima fascia.

Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, si provvede in conformità a quanto previsto per i professori di ruolo con il disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

19. 01-*bis*. VITI.

Dopo l'articolo 19-bis aggiungere il seguente articolo:

ART. 19-*ter*.

Nell'ambito dei contingenti previsti dal decreto del Presidente dela Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai concorsi a ricercatore, il Ministro della pubblica istruzione assegna inoltre un numero di posti aggiuntivi da riservare agli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 che abbiano maturato almeno due anni anche non continuativi di effettivo servizio entro l'anno accademico 1981-1982 ed erano in servizio alla data del 31 ottobre 1979, oppure abbiano maturato almeno sei mesi continuativi di effettivo servizio entro l'anno accademico 1979-1980 o successivamente, solo se l'appartenenza alle predette categorie si riferiva comunque all'anno accademico 1979-1980.

19. 03. VITI.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente articolo:

ART. 19-*bis*.

Le disposizioni dell'articolo 109 non si applicano ai concorsi per docente universitario prima e seconda fascia banditi in data successiva alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

19. 05. COLUMBA.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente articolo:

ART. 19-*bis*.

Il regime d'impegno a tempo pieno o a tempo definito dei professori ordinari, definito dalle norme di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è esteso agli assistenti ordinari.

La misura del trattamento economico degli assistenti ordinari che optano per il regime d'impegno a tempo pieno è maggiorata del 40 per cento.

Per gli assistenti ordinari che optino per il regime di impiego a tempo pieno la progressione economica, dopo il conseguimento della classe finale di stipendio, si sviluppa in conformità a quanto previsto per i professori di ruolo dall'articolo 8 della legge 17 aprile 1984, n. 79. Ai dipendenti medesimi, inoltre, è esteso l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella misura di due terzi di quello dei professori della prima fascia.

Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, si provvede in conformità a quanto previsto per i professori di ruolo con il disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

19. 06-*bis*. FIANDROTTI.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente articolo:

ART. 19-*bis*.

Agli orti botanici di rilevanza nazionale si applicano le norme relative agli istituti di cui agli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 in relazione al proprio assetto funzionale, nonché, relativamente all'assetto di gestione gli articoli di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 371 del 1982.

19. 08. FIANDROTTI.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente articolo:

ART. 19-*bis*.

Nel settimo comma dell'articolo 25 le parole da: « deroghe a tale limite » fino a: « non disponga delle idonee competenze » sono sostituite dalle seguenti: « in deroga a tale limite i contratti possono essere rinnovati nella stessa università per più di due volte fino ad un periodo complessivo massimo di cinque anni, quando ciò sia richiesto per lo svolgimento di ci-

cli di lezioni o altre attività didattiche su tematiche specialistiche a integrazione dei corsi ufficiali di insegnamento. Le categorie di persone con cui possono essere stipulati contratti in deroga sono individuate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del CUN, avendo riguardo alle elevate qualificazioni professionali e a ruoli di particolare rilievo ricoperti presso amministrazioni pubbliche e private ».

19. 07. FIANDROTTI, FINCATO GRIGOLETTO.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

Il sesto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« In caso di indisponibilità dei titolari, e sempre che sia necessaria la conservazione dell'insegnamento e non sia possibile provvedere diversamente, i consigli delle facoltà possono conferire le supplenze, anche per materie affini, in via prioritaria a professori di ruolo o ad assistenti ordinari della stessa area culturale cui afferisce l'insegnamento, in servizio presso la stessa facoltà, ed in mancanza a professori di altra facoltà della stessa università con il loro consenso ».

19. 04. RUSSO FERDINANDO, VITI.

FERDINANDO RUSSO. L'articolo aggiuntivo 19. 01-*bis* mira a normalizzare la situazione degli assistenti ordinari, i quali si sono sentiti, in questi ultimi anni, quasi abbandonati dal legislatore.

In sostanza, con l'articolo aggiuntivo in esame, si vuole attribuire agli assistenti ordinari un impegno più completo, senza tuttavia alterare in alcun modo il loro *status* giuridico.

Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, prevede, all'articolo 3, la trasformazione del ruolo degli assistenti ordinari in ruolo ad esaurimento, nonché l'introduzione di una prima forma di indennità di tempo pieno (chiamata, all'epoca dell'emanazione del decreto-legge: « indennità di ridotta attività professionale »). Dunque, nello *status* giuridico degli assistenti ordinari, anche del ruolo ad esaurimento, è prevista, in qualche modo, la possibilità di optare per il tempo pieno.

Ora, l'articolo aggiuntivo 19. 01-*bis* tende ad adeguare l'indennità di tempo pieno di cui sopra all'evoluzione concettuale che tale istituto ha avuto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nello stesso spirito con il quale si è provveduto nei confronti del restante personale di cui ai citati provvedimenti del 1973.

Ritengo che con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame si dissolverebbe lo stato di frustrazione in cui vivono oggi gli assistenti ordinari, per i quali sono previste oggi, quanto allo sviluppo di carriera, soltanto sette classi retributive contro le otto classi esistenti per tutti gli altri dipendenti dello Stato. Si eviterebbe, così, di trasformare un ruolo ad esaurimento in ruolo di... « esauriti », i quali finiscano per dedicare all'attività universitaria il minimo del tempo richiesto.

Ritengo, dunque, che con l'approvazione di questo articolo aggiuntivo si agirebbe nell'interesse della collettività in quanto si darebbe agli assistenti ordinari la possibilità di ricavare, optando per il tempo pieno, tutti quei benefici dei quali attualmente godono le altre categorie di docenti universitari.

FORTUNATO ALOI. Dichiaro che il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore dell'articolo aggiuntivo 10. 01-*bis* perché ne condivide il contenuto.

Del resto, le obiezioni di ordine finanziario che possono essere sollevate contro tale proposta di modifica appaiono molto discutibili in quanto, stando ai dati in nostro possesso, non ne deriva alcun aggravio di bilancio.

Sulla questione dello *status* giuridico degli assistenti ordinari, riteniamo che debba essere data ad essi la possibilità di ottenere un riconoscimento legittimo del loro ruolo, anche e soprattutto sotto il profilo del trattamento economico e dello sviluppo di carriera, che risulta basato ancora – come è stato rilevato dall'onorevole Ferdinando Russo – su sette classi stipendiali contro le otto classi delle altre categorie di dipendenti dello Stato, in una situazione di discriminazione che non può in alcun modo essere sostenuta.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento Mensorio 19. 1 e favorevole all'emendamento Columba 19. 02, sono contrario agli identici articoli aggiuntivi Viti 19. 01-*bis* e Fiandrotti 19. 02-*bis*, nonché all'articolo aggiuntivo Fiandrotti 19. 06.

Invito i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi Viti 19. 03 e Russo Ferdinando e Viti 19. 04, sono contrario all'articolo aggiuntivo Columba 19. 05 e favorevole a quello Fiandrotti 19. 08.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il relatore nell'invitare i presentatori a ritirare gli articoli 19. 01-*bis* e 19. 06-*bis*. In caso contrario dovrei esprimere parere contrario; non escludo che il problema degli assistenti possa essere affrontato al Senato nell'ambito del dibattito sullo stato giuridico dei ricercatori universitari, per i quali si sta discutendo sull'ipotesi di estendere o meno l'opzione fra il tempo pieno e quello determinato.

CARMINE MENSORIO. Desidero osservare che in questo provvedimento mal si inquadra la formulazione dell'articolo 19 che crea discriminazioni fra concorrenti appartenenti a istituzioni straniere. Sono infatti convinto che la riserva del 5 per cento dei posti rappresenta una palese discriminazione nei confronti dei concorrenti italiani e soprattutto di quelli con oltre tre anni di attività di lavoro.

Ritengo che la formulazione di tale articolo non salvaguardi gli interessi di una precisa categoria. Vorrei che i colleghi riflettessero sul fatto che non si può operare a beneficio di casi particolari. Per questo motivo invito ad approvare il mio emendamento 19. 1 teso a sopprimere l'articolo in questione. In caso contrario si dovrebbe dire che il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 considera maggiormente valido il titolo di ricercatore all'estero per la partecipazione ai concorsi di ricercatore. Ripeto, a mio avviso, bisogna stabilire condizioni paritarie senza privilegi particolari.

GIUSEPPE AZZARO. A mio avviso esistono le condizioni per cui i ricercatori che studiano all'estero possano partecipare ai concorsi indetti presso le università italiane. Immagino che il Governo abbia ritenuto di stabilire la misura del 5 per cento dei posti di riserva per i ricercatori che tornando dall'estero trovano tutte le piazze occupate. Dal momento che vi è una dura concorrenza senza questa riserva dei posti, ed anche in caso di persone di grande qualità, nessuno sarebbe disposto a lasciare posti a questi ricercatori. Ma se i concorsi universitari fossero svolti in maniera regolare – e non lo sono – evidentemente questi ricercatori si troverebbero in serie difficoltà.

Desidererei avere dei chiarimenti sulla quota del 5 per cento riservata nei concorsi ai ricercatori che operano all'estero, si tratta di una percentuale che non è sicuramente di scarsa importanza. In base a questa norma forse varrebbe la pena di fare il ricercatore all'estero in quanto, oltre ad una preparazione migliore, si ha la certezza, una volta tornati in patria, di avere uno spazio abbastanza largo per collocarsi nel mondo del lavoro.

Per questi motivi annuncio la mia astensione sull'emendamento Mensorio 19. 1.

MARIO COLUMBA. Non voglio polemizzare con l'onorevole Azzaro, di cui rispetto le convinzioni e gli orientamenti, però devo rilevare che si tratta di concorsi aperti a tutto il personale universitario,

che rientrano nell'ambito degli usuali concorsi banditi - ci auguriamo da questo momento in poi - con quella periodicità prevista dalla legge, che consentono alle persone che si sono inserite nella maniera più valida ed efficace possibile in organismi universitari e di ricerca stranieri di prestare all'università italiana le loro capacità.

Senza questa opportunità un prezioso patrimonio di energie intellettuali andrebbe perduto per il nostro paese, in quanto molti ricercatori italiani sarebbero ben volentieri trattenuti presso le università straniere. D'altra parte, non si tratta di togliere niente a nessuno perché, come il ministro ha fatto rilevare, questi posti sono in aggiunta a quelli previsti nell'organico.

FORTUNATO ALOI. Vorrei semplicemente sottolineare che sono emerse serie perplessità in ordine a questa quota del 5 per cento prevista, proprio in ultimo, all'articolo 19 del provvedimento al nostro esame. Non voglio certo sottovalutare il ruolo ed il valore scientifico di certi ricercatori che si trovano ad operare all'estero, però desidero sottolineare l'esigenza di garantire prima di tutto il giusto riconoscimento a coloro che da anni operano in Italia.

Annuncio, pertanto, che voterò a favore dell'emendamento Mensorio 19. 1.

FILIPPO FIANDROTTI. Desidero innanzitutto dichiarare il mio appoggio all'articolo 19, in quanto ci troviamo di fronte ad una questione di principio. Faccio riferimento a quanto ha detto in modo molto *soft* l'onorevole Azzaro: vi sono delle condizioni di fatto per le quali i ricercatori che operano all'estero non riescono a reinserirsi in Italia se non con grosse difficoltà. L'organizzazione dell'università, gli intrecci e i rapporti sono tali da rendere difficile la tutela di alcune categorie che da questi intrecci sono state estromesse.

Poiché secondo noi è fondamentale l'apporto che possono recare all'università italiana i ricercatori provenienti dall'estero ed è altresì fondamentale incentivare perciò la specializzazione all'estero di personale italiano, dobbiamo fare in modo che queste condizioni di fatto siano controbilanciate da opportune condizioni giuridiche. La percentuale del 5 per cento stabilita all'articolo 19 a favore di questa categoria è funzionale ad un interesse prevalente e di vitale importanza per l'organizzazione dell'università e ritengo, pertanto, debba essere mantenuta.

FRANCO FERRI. Le cifre che tanto preoccupano i colleghi non dovrebbero spaventare, se non da un punto di vista specifico, ossia per il fatto che questa percentuale è troppo bassa rispetto ai posti disponibili. A questo proposito, vorrei sapere dal ministro quanti sono in realtà questi posti.

Come ho già avuto occasione di dire in sede informale, siamo di fronte ad un duplice problema: o lo sfondamento del tetto, o l'assegnazione di posti aggiuntivi da parte del Ministero. Prendendo in esame questa seconda ipotesi, avevo chiesto dei chiarimenti sulla gestione e distribuzione di questi posti aggiuntivi ed il ministro aveva risposto che si tratta di contingenti di posti messi a disposizione dell'università per settori disciplinari. Avendo preso atto di queste precisazioni, dichiaro di condividere il contenuto dell'articolo 19, particolarmente in relazione alla suddetta quota aggiunta del 5 per cento della dotazione organica delle singole facoltà.

Desidero inoltre ricordare ai colleghi che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 viene prevista la chiamata diretta di docenti stranieri in qualità di professori ordinari per una quota non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facoltà; non vedo perché, in presenza di tale norma, non si possa riservare analoga quota a favore di studenti che hanno acquisito esperienza e qualificazione all'estero e che, diversamente, si vedrebbero preclusa la possibilità di inserirsi degnamente nelle università italiane.

Annuncio pertanto il mio voto contrario sull'emendamento Mensorio 19. 1.

FERDINANDO RUSSO. Vorrei invitare i colleghi alla razionalità e alla univocità nel seguire la logica di questo provvedimento, dato che più volte, a proposito dei problemi concernenti i ricercatori, si è fatto riferimento ad un apposito disegno di legge che è all'esame del Senato. Anche in questo caso, potrei invitare la Commissione ad affrontare i problemi riguardanti i ricercatori nell'ambito del disegno di legge attualmente all'esame del Senato. A me sembra di rilevare, inoltre, che vi sia una palese sperequazione, perché mentre si tutelano alcune categorie se ne trascurano altre. Quando infatti abbiamo proposto concorsi per taluni gruppi di professori, il rifiuto è stato totale, mentre adesso si accettano canali privilegiati per chi non ha prestato neanche un'ora di servizio all'interno dell'università. Ciò è paradossale, ed invito quindi il Governo a ritirare l'emendamento in questione.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Osservo, anzitutto, che l'articolo di cui discutiamo non riguarda solo i concorsi per i ricercatori ma anche quelli per gli associati.

Per quanto riguarda l'ampliamento dei posti per ricercatori, nel disegno di legge presentato al Senato ho previsto un ampliamento di tremila unità, quindi, la preoccupazione di allargare i posti a favore delle giovani generazioni è fortemente avvertita.

L'aver fissato il numero dei posti aggiuntivi in una percentuale non superiore al cinque per cento di quelli messi a concorso, credo sia coerente al richiamo fatto dall'onorevole Fiandrotti. Dovendo inoltre fissare un criterio è stato scelto quello adottato per i professori ordinari.

Nell'articolo è detto che il numero dei posti aggiuntivi può essere assegnato dal ministro su motivata richiesta o previo nulla osta delle facoltà interessate. Ciò è dovuto al fatto che non essendo un concorso riservato l'unica possibilità è quella di far riferimento alle richieste degli interessati, ma sempre su motivata richiesta o previo nulla osta delle facoltà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mensorio 19. 1, contrario il relatore e il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Columba 19. 2, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 19 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Passiamo agli identici emendamenti Viti 19. 01-*bis* e Fiandrotti 19. 06-*bis*.

GIUSEPPE AZZARO. A mio avviso, il Governo avrebbe dovuto ringraziare i proponenti di questi emendamenti anziché dichiarare il suo parere contrario: gli assistenti ordinari, infatti, chiedono di svolgere a tempo pieno la loro attività nelle università; essi collaborano nell'attività di ricerca e di didattica con i professori universitari, e non capisco perché se desiderano lavorare a tempo pieno nell'università non possono farlo, pur essendo in un ruolo ad esaurimento.

MARIO COLUMBA. Voterò a favore dell'articolo aggiuntivo Viti 19. 01-*bis* perché ritengo che agli assistenti ordinari, pur se collocati in un ruolo ad esaurimento, non possa essere negata la scelta di vivere all'interno dell'università, chiaramente usufruendo di vantaggi dal punto di vista del trattamento economico, vantaggi che consentirebbero loro di offrire un maggior contributo all'attività universitaria. L'assistente del ruolo ad esaurimento potrebbe portare ad un maggior livello di tollerabilità e la sua presenza nell'università, presenza sulla quale, attualmente, non è possibile esercitare alcuna azione di controllo, ad esclusione di quelle relative all'evidente assenza di elementari doveri che, al momento, si riducono a ben poca cosa. Aggiungo, infine, che approvare questo articolo aggiuntivo significhe-

rebbe imporre agli assistenti che attuano la scelta del tempo pieno una prestazione di 350 ore, così come per i professori di ruolo prevede l'articolo 11 del decreto presidenziale n. 382. Né dovrebbero valere a giustificazione della reiezione di questo articolo aggiuntivo argomentazioni di carattere finanziario, dal momento che le previsioni di bilancio attinenti a questo specifico settore avrebbero dovuto tener conto dell'eventualità di una scelta di tal genere.

VINCENZO VITI. Vorrei ribadire la validità dell'articolo aggiuntivo 19. 01-*bis*: come sottolinea l'onorevole Columba, esso non crea problemi di bilancio in quanto la spesa prevista è ampiamente coperta.

Invito i colleghi a votare a favore di questo articolo aggiuntivo.

Annuncio inoltre il ritiro degli emendamenti 19. 03 e 19. 04.

FERDINANDO RUSSO. Dichiaro che voterò a favore dell'articolo aggiuntivo 19. 01-*bis* volto ad incentivare l'impegno degli assistenti.

FORTUNATO ALOI. Riferendomi agli interventi precedenti, ribadisco il voto favorevole del mio gruppo.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. Il relatore è contrario a questo articolo aggiuntivo in primo luogo perché altera uno stato giuridico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e poi perché, in ogni caso, comporta una variazione di bilancio.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Rinnovo ai presentatori l'invito a ritirare gli articoli aggiuntivi 19. 01-*bis* e 19. 06-*bis* per consentire l'esame della materia considerando quanto verrà deciso per i ricercatori perché, per quanto riguarda, ad esempio, la remunerazione, non si comprende bene se con queste norme si verrebbe ad alterare il rapporto fra i professori di prima e di seconda fascia.

Inoltre vi è il problema della copertura in merito al quale non posso assumermi responsabilità.

Se i presentatori insistono per la votazione di questi articoli aggiuntivi, sarò costretta ad esprimere parere contrario.

VINCENZO VITI. Insisto per la votazione dell'articolo aggiuntivo 19. 01-*bis*.

FILIPPO FIANDROTTI. Insisto per la votazione dell'articolo aggiuntivo 19. 06-*bis*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo Viti 19. 01-*bis*, identico all'articolo aggiuntivo Fiandrotti 19. 06-*bis*.

(*È approvato*).

Trasmetterò tale articolo aggiuntivo alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per il prescritto parere.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Fiandrotti, 19. 07, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Columba 19. 05.

MARIO COLUMBA. La formulazione dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 potrebbe essere interpretata nel senso che la deroga in esso prevista sia applicata anche a favore di chi ha partecipato a concorsi banditi dopo la data di pubblicazione del decreto stesso.

Con questo articolo aggiuntivo si intende impedire che anche ai concorsi in atto si possa praticare – da parte di grandi università – la chiamata fuori del contingente di vincitori, a scapito delle piccole università.

FRANCA FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi dichiaro favorevole all'articolo aggiuntivo Columba 19. 05.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, contrario il relatore e favorevole il rappresentante del Governo, l'articolo aggiuntivo Columba 19. 05.

(*È approvato*).

Pongo in votazione in linea di principio, favorevole il relatore, l'articolo aggiuntivo Fiandrotti 19. 08.

(*È approvato*).

Entrambi gli articoli aggiuntivi testé approvati saranno trasmessi alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 12, precedentemente accantonato, del quale ho già dato lettura.

Avverto che a tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'articolo 12 sostituire il secondo capoverso del primo alinea del secondo comma con il seguente:

« L'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle Università italiane in organismi internazionali che perseguono le finalità di cui al precedente quarto comma è a carico delle Università di appartenenza. Il Ministero della pubblica istruzione rimborserà, a richiesta dell'università medesima, le spese sostenute per l'organizzazione e la partecipazione ».

12. 1. COLUMBA.

All'articolo 12, secondo capoverso, dopo le parole: « sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione » *aggiungere*: « con proprio decreto, sulla base di criteri definiti con apposito regolamento emanato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione di concerto ».

12. 2. IL GOVERNO.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Columba 12. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 12. 2, che recepisce la condizione posta dalla I Commissione affari costituzionali.

(*È approvato*).

Entrambi gli emendamenti testé approvati in linea di principio saranno trasmessi alla V Commissione bilancio per il riesame del parere espresso sull'articolo 12.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO